

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 154

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

26/01/2025 - 06:02

Indice

1. DDL S. 154 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 154.	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (ant.) del 03/05/2023	12
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (pom.) del 16/05/2023	16
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (ant.) del 18/05/2023	24
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (ant.) del 24/05/2023	25
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 30/05/2023	30
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (ant.) del 01/06/2023	31
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (ant.) del 07/06/2023	32
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 19/06/2023	33
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 05/07/2023	34
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'11/07/2023	35
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/07/2023	36
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (ant.) del 19/07/2023	46
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (ant.) del 26/07/2023	49
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (ant.) del 10/10/2023	51
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (ant.) dell'11/10/2023	61
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023	63
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024	66
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024	73
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (ant.) del 21/02/2024	78
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2024	84
1.4. Trattazione in consultiva	91
1.4.1. Sedute	92
1.4.2. Resoconti sommari	93
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	94
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024	95

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 177 (pom.) del 27/02/2024	100
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178 (pom.) del 28/02/2024	102
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	105
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023	106

1. DDL S. 154 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 154

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 154

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ZANETTIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a riformare le norme che presiedono all'elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura (CSM). L'esigenza, divenuta ormai indifferibile, che la modifica aspira a soddisfare è quella di ridimensionare le distorsioni legate al peso preponderante assunto dalle diverse correnti non solo nel momento per così dire « genetico », cioè in sede di individuazione dei candidati destinati a concorrere per l'elezione, ma anche successivamente, nel quotidiano esercizio da parte dell'organo delle proprie attribuzioni costituzionali.

Dopo la pandemia, gli scandali che hanno coinvolto la magistratura, prima col caso Palamara, e poi con la vicenda della Loggia Ungheria, sono stati un vero e proprio terremoto per il nostro assetto democratico.

Ma, il cosiddetto caso Palamara è solo la punta dell'*iceberg* di una situazione che, per la verità, non coinvolge tutta la magistratura, ma una parte di essa che, anche se minoritaria, ha gravemente minato la credibilità dell'intera categoria, la sua indipendenza e imparzialità.

Si avvertono, anche in quella vicenda, i gravissimi sintomi di una patologia del sistema giustizia. Il ben noto e collaudato sistema di conferimento degli incarichi, l'uso a orologeria della giustizia, il distorto pilotaggio delle indagini verso vicende selezionate nei confronti di esponenti politici poco graditi, tutto questo ha rivelato un sistema di collusioni assai ampio e profondo, in grado di condizionare direttamente o indirettamente l'azione di settori essenziali della magistratura secondo quello che, senza timore di smentite, può definirsi un surrettizio e inammissibile esercizio politico della funzione giurisdizionale.

E non è un caso che il Presidente Mattarella, all'atto del suo secondo giuramento, abbia richiamato la magistratura a recuperare l'etica nell'esercizio della funzione proprio perché la giustizia è un bene di tutti.

Infatti, ad essere intaccato da simili logiche è l'intero sistema giustizia nel suo insieme che ha estrema urgenza e necessità di recuperare un rapporto di riconciliazione con il cittadino, tanto nel settore penale quanto in quello civile, così come, e ancora prima, nella necessaria credibilità dei magistrati che la giustizia amministrano.

Una vera e propria patologia quella messa a nudo dall'esplosione dello scandalo dell'hotel Champagne e dalla pubblicazione di centinaia di conversazioni tra magistrati con incarichi rappresentativi nelle correnti e nel CSM.

Il correntismo, ossia la degenerazione del libero e sacrosanto diritto di associarsi dei magistrati in un micidiale *mix* di clientelismo e di carrierismo, conduce ad una diffusa spartizione lottizzatoria degli incarichi di ogni genere e tipo tra magistrati appartenenti allo stesso « partito-corrente », in totale dispregio del principio di legalità, al quale pure risulta soggetto il Consiglio superiore della magistratura, al pari di ogni singolo magistrato.

Come noto, su questo snodo, cruciale per l'assetto democratico delle nostre istituzioni, è intervenuta la legge 17 giugno 2022, n. 71, nota come « Riforma Cartabia dell'Ordinamento giudiziario » che, fra le numerose modifiche apportate, ha ridisegnato il sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura.

In particolare, con riguardo al nuovo sistema per eleggere i 20, non più 16, componenti togati del CSM, si individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata: un collegio unico nazionale maggioritario per l'elezione di 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura generale, in cui vengono eletti i 2 candidati più votati; 2 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 5 magistrati che esercitano funzioni requirenti, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il « miglior terzo » per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto; 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati; un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi.

Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate la Riforma Cartabia specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e sia garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale.

In estrema sintesi: i consiglieri del CSM verranno eletti ancora una volta (come già previsto nella legge del 2002 abrogata) con un sistema prevalentemente maggioritario, ossia con il metodo che favorisce la « governabilità » e che concentra il potere in mano ai partiti/gruppi aventi più voti, così esaltando l'abusivo carattere « politico » assunto dal CSM in questi decenni, piuttosto che la rappresentatività della categoria, con recupero proporzionale.

Così, il sistema misto prima descritto garantisce ai candidati il voto nei territori i cui collegi si sono costruiti a tavolino per consentire di non perdere in alcun modo i seggi (quelli del maggioritario) e di poter mantenere il controllo anche nel sistema proporzionale (cinque ulteriori seggi riservati solo a magistrati giudicanti).

Prova di quanto detto sono gli esiti delle recenti elezioni, « spartite » fra le due più grandi correnti della magistratura, ovvero Magistratura Indipendente e Area DG, con spazio quasi nullo per le candidature indipendenti.

Si tratta, all'evidenza, di una legge elettorale del tutto inefficace rispetto alle finalità perseguite e atta a mantenere, anzi a rafforzare, lo *status quo*, specialmente per i grandi gruppi che governano il CSM. Il presente disegno di legge si propone di spezzare il legame fra magistrato e correnti tramite l'introduzione, nel procedimento elettorale della componente togata del CSM, di un sistema che consenta la possibilità di candidarsi anche a quei magistrati non supportati dalla corrente maggiormente influente di turno: il sorteggio temperato.

Tale istituto, nel rispetto del dettato costituzionale che vuole che i membri togati del CSM siano « eletti » da tutti i magistrati (articolo 104 della Costituzione), incide sulla fase iniziale del procedimento elettorale, prevedendo che i candidati al Consiglio siano individuati per sorteggio, per poi essere effettivamente eletti da tutti i magistrati.

L'articolo 1 del disegno di legge ridisegna il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, sopprimendo la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati.

Gli articoli 2 e 3 sopprimono la possibilità di apparentamenti fra magistrati e gruppi di magistrati e introducono il sorteggio quale modalità di presentazione delle candidature, articolato in modo da garantire la definizione di elenchi di candidati in numero multiplo per le diverse funzioni giudiziarie,

in relazione ai collegi.

L'articolo 4 disciplina lo scrutinio e la dichiarazione degli eletti, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito.

L'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) in quattro collegi territoriali, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

b) la lettera d) è abrogata.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 24, comma 1-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « , ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo » sono soppresse.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti i nominativi, rispettivamente, dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3-bis. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte, dagli elenchi di cui al comma 3: dei nominativi di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; dei nominativi di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi venticinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; dei nominativi di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. In ciascuno dei suddetti elenchi, i magistrati estratti a sorte sono inseriti con l'indicazione di un numero progressivo, seguendo l'ordine di estrazione. Ciascuno dei magistrati estratti a sorte può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati che rinunciano alla candidatura sono sostituiti dai magistrati inseriti nell'elenco dei

supplenti, in ordine di estrazione. Nel caso in cui, a seguito delle sostituzioni di cui al periodo precedente, risulti esaurito anche l'elenco dei supplenti senza che sia raggiunto il numero minimo di candidati, si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma, fino al raggiungimento del prescritto numero di candidati »;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6, le parole: « di cui ai commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4 »;

d) il comma 7 è abrogato;

e) al comma 11, le parole: « estratti a sorte », ovunque ricorrono, sono soppresse.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e nei singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi: Rispetto ai collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), e all'articolo 23, comma 1, lettera c), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto, tra i candidati dei due collegi di cui al citato articolo 23, comma 1, lettera b), e dei quattro collegi di cui al citato articolo 23, comma 1, lettera c), l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggiore quoziente, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo » sono soppresse.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (ant.) del 03/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 3 MAGGIO 2023
45ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [SISLER](#) (FdI) illustra il disegno di legge recante modifiche alle norme che presiedono all'elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura (CSM), con la espressa finalità di contrastare le degenerazioni legate al fenomeno del "correntismo". Come si precisa nella relazione la proposta in esame si propone, infatti «di spezzare il legame fra magistrato e correnti tramite l'introduzione, nel procedimento elettorale della componente togata del CSM, di un sistema che consenta la possibilità di candidarsi anche a quei magistrati non supportati dalla corrente maggiormente influente di turno: il sorteggio temperato».

Prima di passare al dettaglio dell'articolato, si ricorda che, a parte i tre membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione il CSM è composto da membri elettivi che vengono scelti per un terzo dal Parlamento in seduta comune (cosiddetti componenti laici) e per due terzi dagli stessi magistrati (cosiddetti componenti togati). La proporzione tra membri togati e laici è stabilita dalla Costituzione, mentre sono più volte stati oggetto di modifica sia il numero di componenti che il metodo di elezione.

La normativa in vigore, ovvero la legge n. 195 del 1958, è stata oggetto di un ampio intervento di modifica con la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia): attualmente l'articolo 1 prevede che il CSM sia composto da 30 membri elettivi, di cui 20 componenti eletti dai magistrati ordinari e 10 eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

La citata legge 71 del 2022 ha modificato anche il sistema elettorale del CSM, attualmente basato su un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai correttivi che prevedono il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti e il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito (sistema elettorale maggioritario binominale, con correttivo proporzionale basato sul possibile collegamento tra candidati).

Per i dettagli del vigente sistema elettorale del CSM per i membri togati, nonché per un esame approfondito della composizione dei collegi e delle modalità di assegnazione dei seggi, si rinvia al Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato.

Il disegno di legge n. 154 si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 interviene sul sistema elettorale per la nomina dei 20 componenti del Consiglio eletti dai magistrati, disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 195 del 1958 e, come detto, da ultimo modificato dalla legge n. 71 del 2022.

Il disegno di legge, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, ridisegna il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, sopprimendo la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati. In particolare il disegno di legge individua la seguente articolazione dei collegi elettorali: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale; 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia; 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 13 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione.

Viene quindi soppresso il collegio unico nazionale, virtuale, nel quale attualmente sono eletti 5 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi.

L'articolo 2 modifica - sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati - il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, il quale disciplina l'elettorato attivo prevedendo che ciascun elettore possa esprimere: un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati requirenti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i requirenti sono 2); un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati giudicanti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i giudicanti di merito sono 4); un voto per i candidati del collegio unico nazionale di legittimità.

L'articolo 3 interviene in materia convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, apportando modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, il disegno di legge introduce il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati.

L'articolo prevede che entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, l'ufficio elettorale centrale debba procedere alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti richiesti, di tre elenchi separati contenenti i nominativi, rispettivamente: dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione. Nei successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte, dai suddetti elenchi, dei nominativi di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; dei nominativi di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi venticinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; dei nominativi di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti.

In ciascuno dei suddetti elenchi, i magistrati estratti a sorte sono inseriti con l'indicazione di un numero progressivo, seguendo l'ordine di estrazione. Ciascuno dei magistrati estratti a sorte può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati che rinunciano alla candidatura sono sostituiti dai magistrati inseriti nell'elenco dei supplenti, in ordine di estrazione.

Nel caso in cui, a seguito delle sostituzioni, risulti esaurito anche l'elenco dei supplenti senza che sia raggiunto il numero minimo di candidati, si procede a una nuova estrazione, fino al raggiungimento

del prescritto numero di candidati.

Successivamente l'ufficio elettorale centrale è chiamato a verificare che le candidature rispettino i requisiti prescritti escludendo le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale. Effettuata quindi la verifica delle candidature l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del CSM l'elenco dei candidati.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito.

L'articolo 27, come modificato dal disegno di legge, conferma che lo scrutinio debba avvenire separatamente per ciascuno dei collegi, prevedendo che la Commissione debba determinare unicamente il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato.

All'esito dello scrutinio, sono proclamati eletti: nel collegio nazionale dedicato ai magistrati di legittimità, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in ciascuno dei due collegi territoriali dedicati ai magistrati requirenti, i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nonché l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggiore quoziente, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento; in ciascuno dei quattro collegi territoriali dedicati ai magistrati giudicanti, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, nonché l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggiore quoziente, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

L'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) sottolinea anzitutto che la *ratio* della sua proposta è quella di recidere il cordone ombelicale tra l'organo di autogoverno della magistratura e le correnti della medesima, correnti che hanno dato luogo in questi anni a molti problemi, attraverso un meccanismo di casualità come il sorteggio temperato. Già con la riforma operata dal precedente governo qualche passo avanti in questa direzione è stato fatto ma anche osservando l'ultima elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura si può dire con certezza che l'intento delle nuove norme non è stato raggiunto e soltanto un membro eletto è risultato essere indipendente dalle correnti mentre le candidature correntizie avevano da subito la certezza dell'elezione. Ritene pertanto che il meccanismo elettorale che il suo disegno di legge propone possa essere una buona mediazione anche in relazione all'articolo 104 della Costituzione che prevede espressamente l'elezione di una quota dei componenti del CSM da parte dei magistrati. Ritene utile ricordare che un meccanismo analogo al sorteggio, ancorché l'esempio possa apparire lontano dall'attualità, era utilizzato per l'elezione del Doge di Venezia. Al fine di evitare che le famiglie più importanti fossero le uniche a poter acquisire la carica (il Doge peraltro era una carica vitalizia) e al fine di consentire che essa potesse passare anche a soggetti diversi, si prevedeva appunto un complesso meccanismo diretto a scongiurare una sclerotizzazione del potere in capo agli stessi soggetti, un potere che per essere efficace doveva passare di mano, fuori dai giochi di fazione.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) sottolinea come la relazione illustrativa del disegno di legge sia particolarmente interessante non tanto perché le norme in esso contenute siano finalizzate a superare le criticità determinate dalle correnti nell'elezione del Consiglio superiore della magistratura, criticità che certamente vanno riconosciute, ma piuttosto perché illustra le vere intenzioni del provvedimento. Per superare il problema delle correnti vi sono infatti moltissimi modi, più aderenti alla Costituzione, di

intervenire, come ad esempio l'abbattimento del numero degli incarichi direttivi o semidirettivi o ancora l'eliminazione delle cosiddette "nomine a pacchetto". La verità è che il disegno di legge è permeato da una filosofia che attribuisce alle correnti della magistratura l'uso a orologeria della giustizia nei riguardi dei politici. Alcune condanne di personaggi politici dispicco sarebbero, ad avviso di questa corrente di pensiero, il risultato di un utilizzo strumentale della giustizia, posto in essere da talune correnti per finalità squisitamente di lotta politica. L'intento di questo provvedimento, che si inserisce in un disegno più complessivo, organico, che riguarda anche il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale o la separazione delle carriere, è quello di ricondurre sotto il controllo della politica la magistratura e di minarne l'indipendenza. Inoltre, quello che viene definito sorteggio temperato è in realtà una norma che collide con l'articolo 104 della Costituzione perché, nella sostanza, vanificherebbe l'elettorato attivo dei magistrati. Peraltro, il messaggio sotteso a questa ipotesi è fortemente delegittimante in quanto vorrebbe rappresentare una magistratura così screditata che non è neanche nelle condizioni di autodeterminarsi. Vi è poi una vistosa incongruenza: mentre si propone il sorteggio per i membri togati in seno al CSM l'elezione dei membri laici rimane, invece, appannaggio dei partiti che al sorteggio non si piegano. Ritene pertanto che il tema debba essere adeguatamente approfondito perché il provvedimento in esame non può rappresentare il cavallo di Troia attraverso il quale scardinare uno dei principi fondanti della Costituzione come l'indipendenza della magistratura. Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ricorda che quella del sorteggio per l'elezione dei membri togati del CSM è stata una questione a lungo discussa nella scorsa legislatura e la sua parte politica su questo tema ha sempre espresso forti riserve e perplessità. Seppure appare condivisibile la necessità di superare le criticità a cui il correntismo nella magistratura ha dato luogo contribuendo a una non sempre brillante gestione dell'organizzazione della giustizia e dei suoi uffici, va tuttavia sottolineato che le correnti rappresentano anche una ricchezza del dibattito interno alla magistratura e non soltanto una degenerazione che va combattuta. La sua parte politica ritiene in ogni caso che la soluzione non possa essere rappresentata da un sorteggio che si definisce temperato ma lo è soltanto in apparenza in quanto, una volta tirati a sorte gli eleggibili, poco rimarrebbe da decidere ai magistrati nella scelta dei loro rappresentanti. Ritene inoltre che questo meccanismo di elezione sia contrario anche alla norma costituzionale e indichi piuttosto la presenza di molte tossine nel rapporto tra politici e magistratura che ancora il sistema nel suo complesso non riesce a smaltire. Peraltro essendo la riforma Cartabia non ancora pienamente attuata anche in relazione al peso delle correnti all'interno del CSM, è necessario dare tempo per valutarne pienamente il funzionamento ed eventualmente introdurre soluzioni come l'introduzione di un organismo indipendente che potrebbe intervenire su nomine e promozioni. Il sorteggio non può certamente rappresentare la soluzione del problema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il disegno di legge n. 92 recante contrasto alla violenza domestica e di genere è stato riassegnato in sede referente. Nella seduta già convocata per domani alle ore 9,15 sarà pertanto esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 327, di analogo contenuto, anch'esso già iscritto all'ordine del giorno in sede referente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(586) ROMEO e Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la discussione generale e che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), tra i quali due del relatore.

Invita pertanto il relatore Zanettin e gli altri presentatori a illustrare i propri emendamenti.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), illustrando gli emendamenti a sua firma, sia all'articolo 1 che all'articolo 2, rispettivamente l'1.6 e 2.1, sottolinea di essersi ispirato nella formulazione alle indicazioni che sono venute dalle audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza. In particolare una delle audizioni ha fornito indicazioni rilevanti per migliorare il testo all'esame della Commissione. Esprime pertanto un avviso contrario su tutti gli altri testi presentati.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) chiede in particolare chiarimenti sull'emendamento 1.6, in quanto senza l'aggiunta del tema dell'età avanzata, l'articolo 643 del codice penale rischia di allargarsi ulteriormente e in maniera indefinita sul piano soggettivo, trattandosi di un reato.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) esprime un apprezzamento per gli emendamenti del relatore, sottolineando come quelli presentati dal suo Gruppo vadano sostanzialmente nella direzione indicata dall'emendamento 1.6. Chiede pertanto se anche quelli presentati all'articolo 1 che vanno nella medesima direzione possano essere eventualmente riformulati e posti in votazione con quello del relatore e pertanto non avere un parere contrario.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) invita il senatore Bazoli a riformulare uno dei suoi emendamenti nel testo dell'emendamento 1.6. Rispondendo poi al senatore Scalfarotto, ricorda le ragioni per le quali non è stato inserito un riferimento all'età anagrafica, soprattutto per la difficoltà a definire con un'età specifica le persone anziane.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra quindi l'emendamento 1.10, sottolineando come il testo proposto dal suo Gruppo fissi convenzionalmente a 70 anni la definizione di persona anziana.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), pur non avendo la sua parte politica presentato emendamenti, ritiene che le obiezioni avanzate dal senatore Scalfarotto siano ampiamente condivisibili, serve cioè almeno aggiungere, all'emendamento 1.6, la parola "avanzata" dopo le parole "all'età". Senza questa precisazione, infatti, si perderebbe il senso della norma e dell'intero disegno di legge.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dichiara di accogliere la proposta del relatore Rastrelli riformulando perciò l'emendamento 1.6 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) presenta quindi l'emendamento 1.4 (testo 2) dello stesso tenore dell'emendamento 1.6 (testo 2) e contestualmente ritira gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.12 e 1.13.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) interviene per illustrare l'emendamento 2.0.1, auspicando che esso possa essere accolto nonostante il parere contrario preannunciato dal relatore, in quanto ritiene che solo con una efficace azione di carattere preventivo le persone in età avanzata possono essere poste al riparo da una serie di raggiri e circonvenzioni.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), esprimendo parere favorevole agli identici emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.4 (testo 2) e parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 ed invita il senatore Verini a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.0.1 che, essendo anche di carattere oneroso, necessiterebbe di un approfondimento che la Commissione non ha il tempo di fare dal momento che il disegno di legge sarà discusso dall'Assemblea nella giornata di domani.

Il vice ministro SISTO si esprime in senso conforme su tutti gli emendamenti, favorevole su quelli del relatore ed identici e contrario su tutti gli altri. Dichiara inoltre di condividere l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 2.0.1 in un ordine del giorno al fine di meglio approfondire la questione.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 2.0.1, sottolinea come il disegno di legge agisca in un ambito che ha carattere certamente criminale, quello della circonvenzione, ma anche sociale ovvero la tutela delle persone in età avanzata. Peraltro la questione, come risultato anche dalle audizioni, ha più una valenza sociale che penale quindi quello della prevenzione, proposto dall'emendamento in questione, è il terreno più rilevante su cui sarebbe indispensabile poter agire. Peraltro, il Parlamento in tutti questi anni pare soffrire di una scissione per cui da un lato critica un ricorso eccessivo alla normazione di carattere penale, ma poi finisce per produrre un'enorme quantità di queste norme.

Non essendovi ulteriori interventi, si passa pertanto al voto degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti l'emendamento 1.1 è respinto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, mentre il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) annuncia il proprio voto convintamente contrario sul medesimo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2) e l'emendamento 1.6 (testo 2) di identico contenuto sono approvati, risultando pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15 e 1.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono approvati.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) dichiara che l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 renderebbe assai più incisivo il disegno di legge vista la discutibile utilità della norma principale. Un intervento di prevenzione al fine di promuovere attività che aiutino le persone anziane a sottrarsi ad azioni di circonvenzione sarebbe infatti assai più utile della modifica della norma penale testé approvata.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.1 è respinto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 586, nel testo modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre

2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra i due nuovi disegni di legge, di iniziativa del Consiglio regionale della Campania e del Consiglio regionale della Calabria, assegnati alla Commissione giustizia. Entrambi i disegni di legge, d'iniziativa regionale, come i provvedimenti AS 188, 360 e 477, già illustrati nella seduta del 12 aprile scorso, intervengono sulla riforma della cosiddetta "geografia giudiziaria" (decreto legislativo n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi. Le due proposte si compongono di tre articoli, di pressoché analogo contenuto. L'articolo 1 inserisce due ulteriori disposizioni, gli articoli *8-bis* e *8-ter*, nel decreto legislativo n. 155 del 2012. Il nuovo articolo *8-bis* reca una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi. In particolare si prevede che, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali e le procure della Repubblica soppressi riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Restano a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Il Ministro della giustizia è tenuto altresì a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto legislativo n. 155, inserendovi i tribunali e le procure ripristinati su richiesta delle regioni interessate, nonché a ricostituire i relativi circondari. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente. Il nuovo articolo *8-ter* prevede, poi, che entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni, il Ministro della giustizia debba provvedere alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali e delle procure ripristinati e alla loro copertura.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione del comma *4-bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Il comma *4-bis* del citato articolo 8 prevede che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'intervento legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si provvede nel l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Secondo quanto risulta dalle rispettive relazioni illustrative, entrambe le proposte rispondono ad esigenze sentite dai rispettivi territori, anche in relazione ad esigenze di prossimità e difficoltà logistiche: l'AS 652 specifica che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nel riformare le circoscrizioni giudiziarie italiane, ha portato in Calabria alla soppressione del tribunale di Rossano,

oggi Corigliano-Rossano, accorpandolo a quello di Castrovillari; l'AS 659 fa specifico riferimento, per la Regione Campania, al caso del tribunale di Sala Consilina che, originariamente inserito nel distretto di Salerno, è stato accorpato al tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza, quindi, in diversa regione.

Fa infine presente che sulla stessa materia risulta assegnato in sede redigente il disegno di legge AS 298 d'iniziativa del senatore Fina, recante "Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti". A tal fine, propone di richiedere la riassegnazione in sede referente per ragioni di connessione con i disegni di legge già all'esame della Commissione, ai fini di un prossimo incardinamento e successiva congiunzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, in considerazione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella discussione generale precedentemente iniziata in altra sede erano rimasti in sospenso alcuni interventi, chiede pertanto se vi siano senatori che intendano intervenire.

Il senatore **SCALFAROTTO** (Az-IV-RE) e **POTENTI** (LSP-PSd'Az) chiedono di poter intervenire in un'altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore **POTENTI** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti presentati al decreto-legge per i profili di competenza della Commissione giustizia.

Si ricorda che sul testo la Commissione aveva espresso, nella seduta del 2 maggio scorso, un parere favorevole con una osservazione riferita alla formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui attribuisce al solo ente la responsabilità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 507 del 1994.

Con riferimento agli emendamenti, presentano specifici profili di competenza della Commissione giustizia: gli emendamenti 3.49 e 3.50 che escludono sanzioni per la ritardata trasmissione in relazione alle comunicazioni relative a studi e indagini sul sottosuolo; gli emendamenti 5.7 e 5.8 che prevedono la possibilità per il commissario di fissare una sanzione pecuniaria e fissare un termine ulteriore ad adempiere; nonché gli emendamenti all'articolo 12 riguardo ai quali si segnalano le proposte 12.1 e 12.2 che modificano l'entità delle sanzioni previste e gli emendamenti 12.4 e 12.5 relativi alle sanzioni amministrative a carico della persona giuridica.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 9 maggio scorso, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sul tema della diffamazione, allargato al tema dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione, in particolare le piattaforme *social* ed i podcast, sempre più veicolo di condotte potenzialmente diffamatorie e privi di una regolamentazione univoca. L'indagine conoscitiva, oltre che soffermarsi sul tema della diffamazione a mezzo stampa oggetto di alcuni disegni di legge incardinati in Commissione, dovrebbe allargare il perimetro di approfondimento alla regolamentazione della responsabilità individuale e delle possibili e varie forme

di responsabilità dei soggetti che gestiscono le piattaforme *internet* e *social* rispetto alla diffusione di contenuti potenzialmente lesivi, alla tutela del diritto alla *privacy* nel *web* e più in generale all'individuazione di una disciplina che consenta un giusto contemperamento degli interessi coinvolti adeguata all'evoluzione dei nuovi strumenti tecnologici.

Fa inoltre presente che il perimetro dell'indagine potrà comunque essere ampliato qualora si rendesse necessario ai fini dell'attività conoscitiva.

La Commissione si esprime in senso favorevole alla proposta di indagine conoscitiva conferendo mandato al Presidente di richiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, al suo svolgimento.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [586](#)

Art. 1

1.1

[Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: "dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore" sono sostituite dalle seguenti: "dei bisogni e delle passioni di una persona, ovvero abusando dei bisogni, delle passioni e della inesperienza di un minore,"».

1.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "di una persona," sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, quando, anche a causa dell'età avanzata, queste indeboliscono sensibilmente la funzione cognitiva e volitiva della stessa"».

1.4 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdetta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una

persona, anche dovute all'età avanzata"».

1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "deficienza psichica," sono inserite le seguenti: "o delle condizioni di debolezza o di vulnerabilità dovute anche all'età avanzata"».

1.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "o deficienza psichica," sono inserite le seguenti: ", dovute anche all'età avanzata,"».

1.6 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdetta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all'età avanzata"».

1.6

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdetta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all'età"».

1.7

[Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero quando, per le modalità e circostanze del fatto, risulta indebolita la capacità di autodeterminazione di una persona,"».

1.8

[Aloisio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero determinando uno stato di alterazione della coscienza e della percezione dovuta all'induzione di suggestioni ipnotiche"».

1.9

[Aloisio](#), [Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "per altri dannoso," sono inserite le seguenti: "ovvero a non compiere un atto che importi qualsiasi effetto per lei favorevole,"».

1.10

[Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: "Le pene di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di una persona maggiore degli anni settanta."».

1.11

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole "anche se non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle sue condizioni di vulnerabilità, quando, anche a causa dell'età, queste indeboliscano sensibilmente la funzione cognitiva e volitiva della persona."»

1.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole «all'età» con le seguenti: «anche all'età avanzata».

1.13

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «all'età» inserire le seguenti «avanzata».

1.14

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «all'età» inserire la seguente: «avanzata».

1.15

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «dovuta all'età» inserire la seguente «senile».

1.16

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «induce taluno» con le seguenti «la induce».

Art. 2

2.1

Il Relatore

Approvato

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Lopreiato](#)

Approvato

Sopprimere l'articolo.

2.0.1

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per le politiche di prevenzione in materia di circonvensione di persone anziane)

1. Al fine di promuovere attività di prevenzione in materia di circonvensione di persone anziane, campagne di comunicazione e iniziative con operatori del mondo delle associazioni, del terzo settore è istituito presso il Ministero della Giustizia il "Fondo per le politiche di prevenzione in materia di circonvensione di anziani" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (ant.) del 18/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri è iniziato il dibattito sul provvedimento in titolo, non essendovi ulteriori richieste di intervento invita il relatore a predisporre uno schema di parere da porre in votazione nella prima seduta utile della Commissione della settimana prossima.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) informa che sarà presentato un disegno di legge di iniziativa governativa sul tema della violenza di genere. Poiché quello del braccialetto elettronico è un tema che certamente dovrà essere affrontato anche in considerazione dei contenuti dei disegni di legge sulla medesima materia già all'esame della Commissione, propone di svolgere delle audizioni, anzitutto sugli aspetti di carattere tecnico inerenti a questa materia, in sede informale in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi a far pervenire al più presto l'indicazione dei soggetti da audire. Invita altresì a far pervenire al più presto anche l'elenco dei soggetti da audire informalmente in relazione al disegno di legge n. 154, sull'elezione dei membri togati del CSM, secondo quanto già convenuto nell'Ufficio di Presidenza del 16 maggio scorso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
52^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 364, congiunzione con l'esame del disegno di legge 693 e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 364, rimesso in sede referente, era stato illustrato nella seduta del 18 aprile scorso.

La relatrice [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi il disegno di legge n. 693, di iniziativa governativa, che similmente all'atto Senato n. 364 reca misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria alle condotte di danneggiamento o imbrattamento ai danni di beni culturali.

Il provvedimento consta di un solo articolo. Nel dettaglio, i commi 1 e 2 dell'articolo unico puniscono rispettivamente: con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Le sanzioni amministrative introdotte si vanno ad aggiungere alle pene già previste - per analoghe condotte - dall'articolo 518-duodecies del codice penale. Ricorda che l'articolo 518-duodecies del codice penale disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Il primo comma dell'articolo punisce, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Il secondo comma dell'articolo 518-duodecies del codice penale introduce una fattispecie autonoma e meno grave di danneggiamento, punita meno severamente (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 1.500 a euro 10.000). La condotta è integrata dal deturpamento o imbrattamento di tali beni, ovvero dalla destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. L'ultimo comma dell'articolo 518-duodecies subordina la concessione della sospensione condizionale della pena

al ripristino dello stato dei luoghi o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il comma 3 dell'articolo unico del disegno di legge, precisa che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso. Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5). Ai sensi del comma 6 per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie sono versati - secondo quanto precisato dal comma 4 - ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

Il comma 7, al fine di mitigare il rigore afflittivo derivante dal cumulo sanzionatorio, impone all'autorità (giudiziaria o amministrativa) che si pronuncia per seconda, di tenere conto al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate. Si prevede in particolare che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale: l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate e l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

Il comma 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Poiché il contenuto del disegno di legge è connesso al disegno di legge n. 364 in materia di danneggiamento dei beni culturali e artistici, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione dell'esame.

La Commissione conviene.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) propone di svolgere una serie di audizioni in sede informale al fine di approfondire i contenuti dei disegni di legge all'esame della Commissione; alla richiesta si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP).

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) non ravvisa la necessità di svolgere un ciclo di audizioni, che a suo parere non fornirebbero alcun valore aggiunto: nel caso dei disegni di legge in esame, infatti, la Commissione ha il compito di valutare quale soluzione legislativa adottare per rafforzare la tutela a fronte di sempre più frequenti episodi di danneggiamento e deterioramento dei beni culturali. Appare pertanto di evidente urgenza l'approvazione dei disegni di legge in titolo, che saranno certamente oggetto di dibattito parlamentare anche alla luce della richiesta delle opposizioni di limitare la decretazione d'urgenza e di determinare le scelte di politica legislativa in Parlamento. L'opzione su cui la Commissione dovrà confrontarsi riguarda semplicemente l'individuazione delle migliori soluzioni legislative per affiancare alla tutela penale già prevista per il danneggiamento dei beni culturali anche l'irrogazione di sanzioni amministrative, ovvero l'eventuale inasprimento delle sanzioni penali stesse.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale nuove e articolate fattispecie di reato a tutela del patrimonio culturale, secondo gli obiettivi e le indicazioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, cosiddetta Convenzione di Nicosia, del 2017. L'intervento normativo proposto dal disegno di legge n. 693 introduce un ulteriore strumento per rispondere celermente a tutte le condotte che ledono beni culturali e paesaggistici. Se è innegabile che vi sia l'esigenza di arginare fenomeni sempre più frequenti di danneggiamento, la Commissione è chiamata a scegliere la migliore definizione delle condotte sanzionabili, anche in considerazione del fatto che la previsione di sanzioni amministrative che si aggiungono a quelle penali si inserisce in un impianto codicistico di recente modifica.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) dichiara di apprezzare certamente lo sforzo del Governo e della maggioranza di non ricorrere alla decretazione d'urgenza, ribadendo tuttavia che l'esame parlamentare

deve necessariamente accompagnarsi ad un approfondimento da svolgere sia attraverso l'audizione di esperti, sia attraverso un ampio dibattito tra le forze politiche. Escludere la possibilità di svolgere audizioni in ragione dell'urgenza dell'intervento normativo e di una sua rapida calendarizzazione in Aula a suo parere mette a rischio l'approfondimento della Commissione, in particolare per quanto riguarda norme come quella proposta dal comma 7 dell'articolo unico, che sul piano tecnico suscitano forti perplessità. Ricorda in particolare che, nel caso del disegno di legge AS 586 in materia di circonvenzione di persone anziane, le audizioni svolte, richieste proprio dal suo Gruppo, sono state fondamentali per il miglioramento del testo sotto il profilo tecnico e redazionale.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) aderisce alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli assicurando che da parte delle opposizioni non vi è un intento dilatorio ma solo la volontà di portare un valore aggiunto all'esame del disegno di legge attraverso le audizioni.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda come la Commissione abbia sempre approfondito gli argomenti al suo esame, anche attraverso il fondamentale raccordo con esperti del settore intervenuti in audizione. Poiché questa attività rappresenta un valore aggiunto per lo svolgimento di un lavoro legislativo di qualità, propone di audire due esperti di alto profilo accademico e scientifico per acquisire il loro contributo tecnico in relazione ai contenuti dei disegni di legge all'esame della Commissione.

Il vice ministro SISTO osserva che il disegno di legge n. 693 nasce come perfetta sovrapposizione di sanzioni amministrative rispetto alle norme penali, secondo dei meccanismi di "doppio binario" sanzionatorio non ignoti al sistema. Rappresenta quindi l'evidente urgenza dell'esame del provvedimento, in considerazione dei sempre più frequenti atti di imbrattamento di beni culturali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come l'approfondimento tecnico attraverso l'audizione di esperti ha sempre rappresentato una costante dei lavori della Commissione. Peraltro, in considerazione dell'urgenza dell'intervento normativo, anche alla luce del dibattito propone di svolgere alcune limitate audizioni, invitando la maggioranza e le opposizioni ad indicare un solo nominativo.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

[\(349\) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile](#)

(Discussione e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa del senatore Romeo e altri, che reca norme in materia di contrasto ai fenomeni di delinquenza minorile. Nel merito il provvedimento consta di 5 articoli.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. In particolare il comma 1, lettera *a*), aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 27, prevede una serie di ipotesi nelle quali il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità. Si tratta dei casi in cui l'autore: abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali; abbia adoperato sevizie; abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Inoltre il fatto non può altresì essere ritenuto di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a un pubblico ufficiale, di oltraggio a pubblico ufficiale, nonché di oltraggio a un magistrato in udienza.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce poi nel [decreto del Presidente della Repubblica](#) un nuovo articolo 27-*bis*, per il quale l'esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione da parte del minore, accertato dal giudice precedente in apposita udienza, implica l'estinzione del reato a fronte del quale era stata disposta la sospensione del processo. In caso di valutazione negativa, invece l'*iter* processuale riprende il proprio corso, sicché il giudice "restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale", con esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova. Con riguardo ai presupposti la disposizione prevede che lo strumento è applicabile nel caso

di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, commessi da tre o più persone. La disposizione non sembra prevedere specifici requisiti in ordine alla valutazione della personalità dei minorenni coinvolti (requisiti invece richiesti ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 per la sospensione del processo con messa alla prova). Relativamente al procedimento l'iniziativa è rimessa al pubblico ministero, il quale notifica, al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, l'istanza di definizione anticipata subordinata all'accesso da parte del minore a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Il percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale si basa su un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. Il programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e con i servizi sociali territoriali, deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero nei dieci giorni successivi deve trasmetterlo al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. Con l'ordinanza di ammissione il giudice è chiamato a stabilire anche la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato (come detto per un periodo compreso tra uno e sei mesi) e a disporre la sospensione del procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Il mancato accesso al percorso rieducativo da parte del minore ovvero l'interruzione ingiustificata dello stesso precludono la possibilità di applicazione dell'istituto della messa alla prova. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione della messa alla prova.

L'articolo 2 del disegno di legge, al comma 1, estende l'applicazione della procedura dell'ammonimento del questore già prevista per il reato di *stalking* a tutti i delitti per i quali sia prevista una pena nel massimo non inferiore a cinque anni commessi da minorenni di età compresa tra i dodici e i quattordici anni. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età (comma 3). Ai fini dell'ammonimento il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il questore può applicare la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

L'articolo 3 aggiunge all'articolo 414 che punisce il reato di istigazione a delinquere un nuovo comma. Il nuovo comma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni l'istigazione o l'apologia, effettuata attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, avente ad oggetto la commissione di atti di violenza compiuti da tre o più minorenni.

L'articolo 4 introduce una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare tutela alle vittime dei reati commessi per via telematica. Più nel dettaglio si prevede che chiunque sia stato vittima di un reato commesso per via telematica da tre o più minori, eventualmente in concorso con maggiorenni, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora il reato, da identificare espressamente tramite relativo URL (*uniform resource locator*), non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in materia di trattamento illecito di dati), ovvero da altre norme incriminatrici. Nel caso in cui entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere

assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La disposizione ricalca quanto già previsto dalla legge n. 71 del 2017 con riguardo ai fenomeni di *cyberbullismo*. Sul punto ritiene necessario un approfondimento della Commissione in quanto, come precisato anche dai servizi di documentazione, spesso nella pratica è difficile individuare con certezza l'autore del reato commesso in forma telematica.

L'articolo 5 della proposta di legge, infine, modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico. Rispetto alla formulazione vigente, la proposta di legge: innalza la pena portando l'attuale ammenda fino a 30 euro all'ammenda fino a 1.000 euro; elimina il riferimento all'istruzione elementare, prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. Il disegno di legge inoltre aggiunge un ulteriore comma all'articolo 731 codice penale, il quale prevede che, con la sentenza di condanna, il giudice dispone la sanzione accessoria della sospensione, per un periodo non superiore a tre anni, di qualunque beneficio o agevolazione economica a carico della finanza pubblica eventualmente percepiti dai responsabili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che, in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, il sopralluogo che la Commissione avrebbe potuto svolgere domani presso la Procura di Napoli è differito ad una data da stabilire.

Ricorda infine ai Gruppi che non hanno ancora inviato i nominativi per le audizioni sul disegno di legge n. 154 di procedere rapidamente alla comunicazione, in quanto dalla prossima settimana avrà inizio il ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR ROBERTO BARTOLI, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, E DEL PROFESSOR RINO SICA, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO L'UNIVERSITA' DI SALERNO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 693, 364 E 645 (DANNEGGIAMENTO BENI CULTURALI E ARTISTICI)
AUDIZIONI DEL PROFESSORE GIOVANNI GUZZETTA, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA, E DEL PROFESSORE GIOVANNI VERDE, EMERITO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E GIÀ VICE PRESIDENTE DEL CSM, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)*

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (ant.) del 01/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 10,35

AUDIZIONI DEL DOTTOR PIERGIORGIO MOROSINI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, DEL DOTTOR SEBASTIANO ARDITA, MAGISTRATO E GIÀ COMPONENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, E DELL'AVVOCATO PAOLA RUBINI, VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,45

AUDIZIONI DEL DOTTOR GIUSEPPE SANTALUCIA E DEL DOTTOR SALVATORE CASCIARO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, DELL'AVVOCATO MARIO SCIALLA, COORDINATORE DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR ALBERTO LIGUORI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TERNI, E DEL DOTTOR CARLO CITTERIO, PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 19/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

LUNEDÌ 19 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,40

AUDIZIONI DEL PROFESSORE FABIO ELEFANTE, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA, DEL DOTTOR ANGELANTONIO RACANELLI, PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR ANDREA REALE, COORDINATORE GIP/GUP PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, DEL DOTTOR GIOVANNI FANTICINI, MAGISTRATO DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DEL PROFESSORE MASSIMO LUCIANI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA E DEL PROFESSORE RENATO BALDUZZI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

1.3.2.1.9. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,05

AUDIZIONI DEL PROFESSOR MARIO ESPOSITO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, E DEL DOTTOR VALERIO SAVIO, PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA SEZIONE GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONI DEL PROFESSOR FRANCESCO SAVERIO MARINI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR GIULIANO CASTIGLIA, GIUDICE DELLA SEZIONE GIP DEL TRIBUNALE DI PALERMO, E DEL PROFESSOR ENRICO GROSSO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

Interviene, ai sensi, dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Interviene il professor Pasquale STANZIONE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SISLER (FdI), RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE ai quali replica il professor STANZIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Stanzione per il suo intervento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 luglio.

Interviene nel dibattito preliminare alla stesura del documento finale dell'indagine a nome del suo Gruppo, la senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) che sottolineando l'ampiezza e l'interesse delle audizioni svolte, dalle quali è stato possibile ricavare moltissimi elementi informativi, rileva, anzitutto come da molti auditi siano state segnalate lacune normative nel complesso sistema delle intercettazioni. In primo luogo quella del sequestro di *smartphone* e *computer* che, non rientrando nel codice di rito nella

normativa sulle intercettazioni possono essere sequestrati senza le garanzie previste, invece, per le comunicazioni telefoniche o ambientali. In questo settore, lo sviluppo tecnologico ha infatti cambiato i connotati del concetto di comunicazione e all'interno di questi dispositivi si trovano ormai moltissime informazioni che, appunto, con la comunicazione hanno una stretta connessione e di cui va tenuto conto. Altro tema sottolineato in molte audizioni è l'utilizzo dell'archivio delle intercettazioni anche per la custodia di dati telematici rilevati a altri strumenti. Altresì è stata sottolineata la necessità di migliorare la procedura per l'individuazione dei dati rilevanti a fini processuali e dei dati che invece debbono rimanere riservati in quanto privi di rilievo processuale. Una questione sulla quale il documento si dovrà poi soffermare è quello riguardante il tema dei presupposti delle richieste di intercettazioni connessi alle richieste di proroghe delle medesime. Dichiara poi di condividere l'opinione espressa dal senatore Zanettin in relazione alle cosiddette "intercettazioni a strascico", rispetto alle quali la più volte citata sentenza Cavallo (Corte di cassazione, sezioni unite, n. 51 del 2020) può rappresentare un buon punto di partenza per eventuali modifiche normative. Anche il rafforzamento della tutela delle comunicazioni telefoniche del difensore con il proprio assistito è questione sulla quale la Commissione dovrà aprire un *focus* nella stesura del documento finale avendo riguardo anche ai suggerimenti indicati dai rappresentanti delle Camere penali. Un tema, certamente più articolato, sul quale tuttavia appare indispensabile una riflessione, è quello dei protocolli per la certificazione delle aziende che operano le intercettazioni su mandato delle procure. Poiché dalle audizioni è scaturita la difficoltà di far svolgere questa attività, peraltro delicatissima, ad apparati dello Stato e dunque la difficoltà a superare la gestione privata di queste operazioni, ritiene che almeno una regolamentazione su un più complessivo controllo di queste società sia indispensabile. Altro tema rilevato nelle audizioni è quello delle traduzioni degli interpreti nel caso di intercettazioni di soggetti stranieri che si esprimono attraverso lingue o dialetti di difficile traduzione. Anche questo è un tema sottolineato nelle audizioni e che gli operatori del settore chiedono di affrontare. Si dichiara infine convinta che, dato il grande lavoro svolto dalla Commissione, il documento adeguatamente congegnato e contenente anche profili di riepilogo di tutto quello che le audizioni hanno messo in luce, potrà fornire spunti, sul piano della legislazione, non solo in questo momento ma anche per il futuro. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2", già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 10a e composto da 7 articoli.

L'articolo 1 del provvedimento istituisce per l'intera XIX Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, col compito di accertare le misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che sia composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo presente in almeno in un ramo del Parlamento.

L'articolo 3 definisce in maniera puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, che riguardano i diversi aspetti della gestione - anche con riferimento ad eventuali responsabilità - della fase

dell'emergenza epidemiologica da SARS CoV-2 da parte delle autorità nazionali.

Di specifico interesse della Commissione giustizia sono in particolare le disposizioni che disciplinano i poteri ed i limiti della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti (articoli 4 e 5).

Con riferimento ai poteri ed ai limiti della Commissione, l'articolo 4 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (commi 1 e 2). Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti la Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 4, comma 3). Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario; per il segreto di Stato si applica la legge n. 124 del 2007 mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (articolo 4, comma 4). L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, che, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, ha la facoltà di ottenere copie di atti e documenti processuali relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti anche da parte delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, che non può tuttavia essere opposto alla Commissione medesima (articolo 5, commi 1 e 3). La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto (articolo 5, comma 2) ma può in ogni caso stabilire quali atti e documenti non debbano comunque essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti altre istruttorie o inchieste in corso (articolo 5, comma 4).

L'articolo 6 prevede infine il vincolo del segreto, sanzionato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, per i componenti la Commissione e per il personale, anche con riferimento alla diffusione di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Per le parti di specifica competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone di esprimere un parere non ostativo.

Interviene nel dibattito, preannunciando la presentazione di un parere alternativo a quello non ostativo avanzato dal relatore, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che sottolinea le numerose criticità della proposta normativa. Ritiene innanzi tutto assolutamente carente il campo di indagine della Commissione d'inchiesta perché sono state escluse le Regioni che, come è noto, hanno cogestito con il Governo il periodo dell'emergenza pandemica dati i poteri che la Costituzione conferisce a questi soggetti in materia di sanità. Vi sono inoltre una serie di profili di dubbia costituzionalità, come quelli della verifica dell'urgenza dei decreti legge che il Governo ha adottato nel periodo dell'emergenza, che non sembrerebbero spettare ad una Commissione parlamentare d'inchiesta. Rinvia quindi al parere, pubblicato in allegato, per le ragioni della contrarietà che il suo Gruppo esprime sull'approvazione del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto dei senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore che risulta pertanto approvata, risultando quindi precluso il parere alternativo proposto dalla senatrice Lopreiato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", d'iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6a e composto da 20 articoli.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia risulta il Titolo II del disegno di legge, relativo a Procedimenti e Sanzioni.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le

norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio a pena di nullità, secondo quanto già previsto all'articolo 4, comma 1, lettera *f*) con riguardo alla delega per la revisione dello statuto del contribuente. Inoltre, con riguardo alle competenze della Commissione giustizia viene in rilievo il comma 1, lettera *f*), n. 1.9.2) in cui si prevede che il legislatore delegato, nell'introdurre misure per incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, potenzi gli effetti premiali dell'adesione al regime dell'adempimento collaborativo attraverso un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e misure specifiche di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie con particolare riguardo al reato di dichiarazione infedele e n. 2) in cui si prevede la possibilità per i soggetti di minori dimensioni di introdurre il concordato preventivo biennale.

Si segnala poi l'articolo 17 che disciplina i principi e i criteri direttivi per la revisione dei procedimenti del contenzioso tributario. Di particolare rilievo, per le parti di competenza della Commissione, è la lettera *c*) dell'articolo 1 nella quale si dispone la modificazione dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, viene consentito al ricorrente di proporre opposizione all'esecuzione (articolo 615, comma 2, del codice di procedura civile) e opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile) davanti al giudice tributario, ma solo nell'evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia è poi l'articolo 18, riguardante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Il comma 1 dell'articolo 18 delinea principi e reca criteri direttivi per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali (lettera *a*), per le sanzioni penali (lettera *b*) e per le sanzioni amministrative (lettera *c*).

Riguardo agli aspetti comuni alle sanzioni tributarie amministrative e penali, nella lettera *a*) vengono posti tre obiettivi. Il primo obiettivo è di pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*. Il secondo obiettivo è la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti: si tratta cioè di armonizzare i termini di estinzione per beneficiare della non punibilità o delle attenuanti con l'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale. Il terzo obiettivo consiste nella previsione che le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La lettera *b*), che fissa criteri e principi da adottare per le sole sanzioni penali, individua due criteri direttivi. Il primo di essi è di dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili. Il secondo criterio direttivo è di dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

La lettera *c*), contiene quattro criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative. Il n. 1 della lettera *c*) individua come criterio quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurre il carico e allinearle agli *standard* di altri Paesi europei. Il n. 2 della lettera *c*) individua come criterio direttivo dell'intervento governativo quello di assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni. Quest'ultima finalità viene esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni che risulti coerente con quanto previsto al precedente numero 1). Il n. 3) stabilisce che la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

Il comma 2 dell'articolo 18 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995).

La lettera *a*) del comma 2 prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale. Gli obiettivi della razionalizzazione sono una maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte.

La lettera *b*) del comma 2 è interamente dedicata all'introduzione di un nuovo illecito, denominato sottrazione, relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi. L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. Mediante l'innovazione recata dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18 si avrà una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico che riguarderà espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa, a prescindere dal luogo di provenienza e/o di produzione del prodotto in oggetto.

La lettera *b*) numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale); la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. (Va altresì ricordato che la lettera *e*) del comma primo dell'articolo 266 del codice di procedura penale consente le intercettazioni per i delitti di contrabbando).

I suddetti principi e criteri direttivi relativi al nuovo illecito di sottrazione (compiuta o tentata) saranno applicati anche a prodotti diversi dal tabacco ma fiscalmente equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali (per l'individuazione di tali prodotti equiparabili, il riferimento normativo è agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del testo unico). Se i prodotti alternativi non contengono nicotina, possono aversi sanzioni amministrative invece che penali. Si prevede inoltre che sia disposta l'abrogazione delle disposizioni della citata legge n. 907 del 1942 e della legge n. 27 del 1951, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, che risultano superate a seguito dell'introduzione delle nuove norme recate dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18.

La lettera *c*) del comma 2 risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera *c*) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise.

La lettera *d*) applica, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi, la cosiddetta "confisca per sproporzione", prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. Si tratta della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

La lettera *e*) del comma 2 introduce nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise.

Saranno applicate sanzioni amministrative, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito.

L'oggetto del comma 3 è la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Il comma è suddiviso in quattro lettere. Ai sensi della lettera *a*) del comma 3, la revisione, innanzi tutto, dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera *b*), con la disciplina del contrabbando di tabacchi contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale anche in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico delle leggi doganali. Di conseguenza saranno comminabili contestualmente sia le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni doganali, sia quelle riguardanti il mancato assolvimento dell'accisa, la quale in occasione di un'importazione irregolare diventa esigibile. In base alla lettera *b*), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 79 e dell'articolo 82 del Codice Doganale dell'Unione Europea. In particolare, si prevede la razionalizzazione delle fattispecie sanzionatorie penali e la revisione delle sanzioni amministrative per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione indicati dall'articolo 42 del Codice Doganale dell'Unione. Inoltre si prevede la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

La lettera *c*) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Con la revisione saranno introdotte soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all'ammontare del tributo evaso ovvero alla gravità della condotta.

La lettera *d*) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo. Per effetto dell'integrazione, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti il cui importo ammonti a più di centomila euro, alle sanzioni interdittive già previste si aggiungeranno l'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e commissioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Si segnalano, infine, le seguenti norme di interesse della Commissione: l'articolo 9 che tra i principi di delega della riforma prevede, al comma 1 lettera *d*), il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici ed in particolare la semplificazione della disciplina di bilancio prevista dal codice civile per le imprese di minori dimensioni nonché l'articolo 13, riguardante la disciplina dei giochi che al comma 2, lettera *d*) per contrastare il gioco illegale prevede l'estensione della disciplina antimafia alle procedure concessorie in tutti i gradi della filiera per soggetti interessati da questa attività.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(349) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in esame mancano ancora due audizioni da svolgere in sede informale e che gli altri auditi hanno già messo a disposizione dei senatori della Commissione le memorie delle audizioni.

Chiede pertanto come si intenda procedere ovvero iniziare la discussione generale oppure attendere anche le ultime due audizioni, posto che non sarà sempre possibile svolgerle nelle prossime due settimane.

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere il ciclo di audizioni prima di passare alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 25 luglio alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bise 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

La Commissione chiede di rinviare la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sul provvedimento si sono sostanzialmente svolte tutte le audizioni informali richieste dai Gruppi e che le memorie degli auditi sono a disposizione di tutti i senatori della Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la maggioranza degli auditi abbiano convenuto sul fatto che la riforma operata dal precedente Governo non sia riuscita ad incidere adeguatamente, con il nuovo sistema di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura, sul ruolo svolto dalle correnti della magistratura giudicate a volte molto negativamente, altre volte come espressione di una libertà culturale e associativa che non può essere soppressa. Il tema centrale con il quale il disegno di legge a sua firma si deve confrontare è la compatibilità con l'articolo 104 della Costituzione del sorteggio temperato che il suo disegno di legge propone. Su questo tema le opinioni sono ovviamente divergenti ma molti dei professori di diritto costituzionale che la Commissione ha avuto modo di audire hanno sostenuto che il sistema proposto è ampiamente compatibile con la Costituzione ed è, sostanzialmente, rimasto l'unico sistema ancora non sperimentato per limitare o, più precisamente, cercare di attenuare il peso delle correnti che molti danni ha fatto alla magistratura e alla sua percezione nel Paese. Ferma restando la libertà di associazione dei magistrati che ritiene un elemento di ricchezza culturale non sopprimibile, giudica tuttavia negativamente il fatto che questo sistema elettivo conduca, in realtà a carriere precostituite proprio per come è strutturato. I magistrati eletti in seno al Consiglio superiore della magistratura quasi sempre devono rispondere ai propri elettori più che alle esigenze di amministrazione dell'organo nel quale sono eletti. Il sorteggio temperato che il disegno di legge in esame propone certamente non eliminerà completamente il problema del correntismo ma potrà, se non altro, temperare il sistema in modo che anche magistrati indipendenti dal sistema correntizio possano contribuire al funzionamento di un importante organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura.

Il **PRESIDENTE** ricorda incidentalmente come in alcune audizioni anche di magistrati si sia fatta una condivisibile distinzione tra correntismo culturalmente accettabile e cattivo correntismo determinato esclusivamente alla gestione del potere all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*) sottolinea anzitutto come il percorso intrapreso dalla Commissione, con l'ampia platea di audizioni svolte, abbia valorizzato i lavori fin qui svolti e abbia messo in luce come il carrierismo abbia, in realtà, soppiantato il correntismo di carattere culturale trasformandoli in una tecnica di lottizzazione spartitoria delle carriere dei magistrati. Il "caso Palamara", ampiamente descritto dai *media*, ha rappresentato plasticamente questa realtà e mostrato come il correntismo senza alcuna idealità sia diventato pernicioso per tutta la magistratura. Pur senza volersi arrogare il diritto di dare al disegno di legge patenti di costituzionalità rispetto all'articolo 104 sottolinea che da molte audizioni è scaturito un giudizio positivo sulla compatibilità del sorteggio temperato con il dettato costituzionale ed è probabilmente l'unico metodo elettorale rimasto per provare a scardinare assetti di potere non più accettabili. Le modifiche apportate al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura dal precedente Governo non hanno sortito, da ultimo, gli effetti sperati, pertanto, il metodo proposto dal disegno di legge rappresenta davvero l'ultima *ratio* del legislatore per affermare la possibilità che qualche candidatura indipendente possa arrivare all'elezione in seno all'organo. Molti costituzionalisti auditi hanno sostanzialmente convalidato questo percorso normativo, adesso la scelta è squisitamente politica, nella consapevolezza che reazioni negative andranno messe in conto. Si dichiara infatti convinto che i magistrati nella loro grande maggioranza debbano essere difesi e le loro associazioni dovrebbero condividere questo obiettivo. Auspica pertanto che sul disegno di legge si proceda nel massimo coordinamento con il Governo per individuare un percorso condiviso per la sua approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DEL COMITATO RISTRETTO SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA E NUOVA CONVOCAZIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, in considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, la seduta del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, già convocata al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Propone pertanto di convocare la seduta del Comitato giovedì, 20 luglio, al termine dell'Ufficio di Presidenza delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE LOPREIATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La 2ª Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2»,

premesse che:

disegno di legge in esame stabilisce che il perimetro d'azione della Commissione d'inchiesta riguardi la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito precipuo di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

rientra tra i poteri attribuiti alla Commissione, lo svolgimento di indagini, la valutazione dell'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, anche nelle fasi iniziali e

successive della pandemia;
considerato che:

tra i compiti assegnati alla commissione di inchiesta vi sono anche quelli di: valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19; accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia;

è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle Regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato delle regioni; ogni eventuale quadro fattuale ricostruito da codesta Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dal disegno di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

tale scelta appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma anche non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale. Ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria quanto per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali. Sul punto si segnala la capacità in mano alle Regioni relativamente all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi; istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

dubbi sorgono, in tal senso, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e dagli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato dei diversi Governi che si sono succeduti in costanza di pandemia ingenerando un vero e proprio atto d'accusa;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione - alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine - dalla legge istitutiva, dubbi sorgono circa la reale volontà della maggioranza proponente di utilizzare il prezioso istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

rilevato che:

nella percezione pubblica, la locuzione «Gestione dell'emergenza epidemiologica», non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti coinvolti dall'inchiesta, nei fatti include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e - soprattutto - coinvolge tutti i soggetti (Governo, regioni, aziende sanitarie, comuni, etc.) e riguarda tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici); è utile ricordare, infatti, che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni; l'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di due ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono

verificate cinque ulteriori ondate. Infine, durante il Governo Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi; come rilevato in sede di audizione di esperti, molteplici sono anche le criticità insite negli stessi compiti attribuiti alla commissione d'inchiesta. Preliminarmente, alcuni compiti hanno una fattibilità minima o nulla per varie ragioni: dati assenti, insufficienti o di scarsa qualità; impossibilità di definire relazioni causa-effetto; complessità dei raffronti con altri paesi; elevato grado di soggettività del giudizio. Vi è, quindi, un'imprescindibile difficoltà di esprimere *ex post* giudizi su decisioni determinate da una situazione di emergenza mai sperimentata in passato; non vi sono allo stato attuale ancora evidenze probatorie che possano essere considerate eventualmente insufficienti o contraddittorie, tali da giustificare l'intervento della commissione d'inchiesta; sul punto vi è anche da segnalare che il tribunale dei ministri ha archiviato le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. I giudici hanno accolto la richiesta di archiviazione "perché il fatto non sussiste", sposando la linea della Procura di Brescia che aveva sollevato una serie di ragioni e di fatto che hanno smontato l'ipotesi accusatoria dei colleghi di Bergamo. Secondo i giudici, "non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni e quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia"; valutato che:

alla lettera g) dell'articolo 3 erroneamente si attribuiscono alla così detta *task force*, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effettivi, ovvero l'essere "incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus" in luogo "del compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e di supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità" come, del resto, si evince dall'atto relativo al suo insediamento; appare quantomeno fuorviante quanto previsto alla lettera v) del medesimo articolo 3 laddove si estende il potere della commissione di inchiesta alla verifica di legittimità dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. Controllo che ovviamente non è di competenza di una commissione di inchiesta bensì del Presidente della Repubblica ovvero del vaglio di legittimità della Corte Costituzionale. Un eventuale approvazione del disegno di legge senza l'espunzione di tale norma potrebbe creare i presupposti per un eventuale giudizio di costituzionalità;

le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente - sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero assumere una impostazione «mite» dei loro poteri, derivante da un lato dall'oggetto delle loro indagini - quelle materie di «pubblico interesse» che dovrebbero collocarsi (costitutivamente) fuori dalla logica maggioranza-opposizione - e, dall'altro, dai criteri che sottostanno alla loro composizione, per le ragioni esposte in premessa, si esprime parere contrario.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023
68ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri aveva avuto inizio la discussione generale sul provvedimento.

Ha quindi la parola il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) che sottolinea come le audizioni svolte dalla Commissione si siano rivelate assai utili sia per affinare le differenti sensibilità su un tema come quello dell'elezione dei componenti "togati" del Consiglio superiore della magistratura e del suo funzionamento in qualità di organo di alta amministrazione, sia per affermare la necessità che il Parlamento operi con il rispetto dovuto quando tratta questioni delicate come quella del funzionamento di un organo di rilevanza costituzionale. Non è la prima volta nella storia delle istituzioni repubblicane che tra Parlamento e magistratura si sono verificate delle incomprensioni e questo elemento dalle audizioni è chiaramente emerso. Si dichiara molto colpito dalle affermazioni di uno dei soggetti auditi che ha sottolineato come il vero luogo plurale dove dovrebbero confrontarsi le correnti della magistratura, con le loro diverse visioni ideali, non è tanto il Consiglio superiore della magistratura quanto, piuttosto, l'Associazione nazionale dei magistrati. Così come ha condiviso l'opinione di uno degli esperti auditi che ha avanzato l'ipotesi, che ha suscitato un forte dibattito tra i commissari, che l'elezione dei magistrati in seno al Consiglio superiore della magistratura non debba necessariamente avere una finalità di rappresentanza delle correnti in quanto esistono elezioni, come per esempio quella papale (ma si potrebbero aggiungere quelle dei giudici della Corte costituzionale o del Presidente della Repubblica), che non hanno questa finalità, e ha giudicato pertanto il sorteggio temperato uno tra i metodi possibili per l'elezione dei magistrati in seno al Consiglio superiore della magistratura. Essi, infatti, non avrebbero alcun obbligo di rappresentanza delle correnti all'interno dalle quali sono attualmente eletti. Da più parti è stata inoltre affermata la compatibilità del sorteggio temperato che il disegno di legge propone con l'articolo 104 della Costituzione e su questo punto ritiene che la Commissione possa procedere con serenità. Il punto nodale della questione che si sta dibattendo è, nella sostanza, quello relativo alla natura del Consiglio superiore della magistratura, se si tratti cioè di un organo di alta amministrazione, che lui ritiene prevalente, oppure di un soggetto che al proprio interno debba contenere anche una rappresentanza delle correnti ideali e politiche della magistratura. Se si fa prevalere la visione di quest'organo come soggetto di alta amministrazione e non di confronto politico latamente inteso il sorteggio temperato può rappresentare sicuramente una soluzione adeguata.

D'altra parte, le visioni di carattere politico e valoriale in seno al Consiglio superiore della magistratura il legislatore costituente le ha affidate ai componenti che il Parlamento elegge. Il corpo dei magistrati deve invece esprimere una competenza di carattere tecnico, garantita, peraltro, da una rigorosa selezione d'ingresso e da ulteriori competenze che ciascun magistrato sviluppa e arricchisce nella carriera essendo dunque nella condizione di poter essere selezionato per far parte di tale organo. Certo, l'iniziativa parlamentare in esame ha un carattere "reattivo" piuttosto che "proattivo" ed è finalizzata soprattutto a correggere le distorsioni che le correnti della magistratura hanno determinato in seno al Consiglio superiore della magistratura, condizionandone negativamente il funzionamento e facendo precipitare a livelli molto bassi il sentimento di fiducia dei cittadini nei riguardi di tutti i magistrati. L'impianto proposto dal disegno di legge appare tuttavia condivisibile proprio perché finalizzato a una mediazione tra tutti questi elementi, pur nella necessità, proprio sulla scorta delle implicazioni che dalle audizioni sono emerse, di meglio precisare il testo e renderlo adeguato alla funzione costituzionale che il Consiglio superiore della magistratura deve poter svolgere nel modo migliore. Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sottolinea come il problema della degenerazione delle correnti e la conseguente necessità di limitarne l'uso strumentale in seno al Consiglio superiore della magistratura rappresenti un tema largamente condiviso da tutte le forze politiche ma sottolinea altresì che negli intenti di alcune di esse si intuisce un retropensiero: quello di colpire il pluralismo esistente all'interno della magistratura per evitare che esso si manifesti anche all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Nel dibattito che si sta svolgendo in Commissione spicca peraltro la totale assenza di una valutazione delle riforme operate dall'ultimo Governo della scorsa legislatura sia riguardo all'elezione dei magistrati in seno al Consiglio superiore della magistratura, sia all'ordinamento giudiziario. Questo Governo, nel frattempo, ha incomprensibilmente deciso di procrastinare l'adozione dei provvedimenti attuativi di quelle riforme (che peraltro all'epoca provocarono forti reazioni anche all'interno delle correnti della magistratura) che già hanno introdotto nel sistema gli anticorpi necessari a evitare le degenerazioni correntizie a cui si è assistito negli ultimi anni. L'assenza di questa valutazione è per un verso sbagliata in quanto non consente di comprendere appieno la situazione esistente e le potenzialità positive delle riforme già fatte, per altro verso è politicamente interessata e per talune forze politiche ammantata, neanche troppo velatamente, di un carattere ritorsivo. Tutto ciò impedisce una valutazione serena sul funzionamento di un organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura rispetto al quale il sorteggio temperato per l'elezione dei magistrati rappresenta soltanto un *escamotage* per aggirare la norma contenuta nell'articolo 104 della Costituzione. Il principio che si vuole far passare per cui "uno vale uno" e dunque i magistrati da scegliere quali componenti del Consiglio superiore della magistratura potrebbero anche essere sorteggiati perché del tutto equivalenti tra di loro è in realtà privo di fondamento. In primo luogo perché un'attenta lettura della Costituzione chiarisce che il Consiglio superiore della magistratura non è affatto un organo di carattere burocratico seppur di alta amministrazione. Non è certamente questa la filosofia con la quale i costituenti ne hanno immaginato il funzionamento. In secondo luogo perché per coloro come molti dei commissari abbia avuto modo di frequentare le aule dei tribunali, è assai chiaro che non tutti i magistrati sono uguali, che non tutti hanno le stesse capacità e le stesse attitudini. La filosofia che sta alla base del disegno di legge, certamente non condivisibile per la sua parte politica, è quella di ridurre ad una funzione meramente burocratica il Consiglio superiore della magistratura con la scusa di un temperamento o di una limitazione del correntismo e al contempo di colpire la magistratura in qualità di potere indipendente dell'ordinamento costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in titolo si sono concluse le audizioni informali.

Chiede pertanto se si voglia procedere con la discussione generale.

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare questa fase procedurale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023
70ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il PRESIDENTE ricorda che il rappresentante del Governo risponderà all'interrogazione n. 3-00382, pubblicata in allegato all'ordine del giorno, della senatrice Campione sull'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo civile e penale telematico.

Il sottosegretario OSTELLARI rispondendo al quesito sollevato, inerente la ritenuta lacuna normativa riguardante le modalità tecniche di allegazione, nell'ambito del processo civile telematico, di *file* audio-video, rappresenta che le "specifiche tecniche" previste dal decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44, prevedono che i documenti informatici allegati dalle parti "sono consentiti nei seguenti formati: pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff e xml."

Ne consegue che, effettivamente, allo stato attuale, non è normata la possibilità di depositare telematicamente *file* audio o video secondo le vigenti specifiche tecniche.

In ogni caso, in attesa della auspicata modifica di tali specifiche tecniche da parte del responsabile SIA (Sistemi Informativi Automatizzati), soccorre l'articolo 196-*quater* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, a tenore del quale "il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche".

E' siffatta norma, come condiviso da molteplici pronunzie di merito, che consente quindi il deposito "attraverso la masterizzazione del file audio su supporto CD o DVD e il suo materiale deposito in cancelleria." Ferma restando la situazione attuale confida tuttavia che entro il 2023 anche la problematica messa in luce dall'interrogazione possa essere risolta nel modo più soddisfacente.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*) si dichiara soddisfatta della risposta e ringrazia il rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura di sindacato ispettivo.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che è iniziata la discussione generale sul provvedimento in titolo. Chiede pertanto se altri commissari intendano prendere la parola.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di

persone minori o incapaci

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di ieri la relatrice, senatrice Campione ha integrato la propria relazione alla luce delle audizioni informali svolte sul disegno di legge. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che mancano ancora alcuni interventi preannunciati dai Gruppi sulle linee programmatiche finalizzate alla stesura del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione. Invita pertanto coloro che ancora non sono intervenuti a farlo nel più breve tempo possibile al fine di fornire materiale utile ad arricchire il documento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 26 luglio, alle ore 13, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (ant.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023
85ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma; l'obiettivo di saldo netto da finanziare (SNF) del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

In via generale, il Documento individua il rafforzamento della capacità amministrativa come un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini, come richiesto peraltro dalla Raccomandazione specifica per l'Italia n. 2 (CSR2) adottata nel luglio scorso dal Consiglio dell'Unione europea.

Nello specifico, con la citata Raccomandazione l'Italia è stata sollecitata ad accelerare l'attuazione del PNRR, di *Repower* EU e dei programmi della politica di coesione, anche alla luce degli obiettivi del PNRR afferenti all'entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego; alla definizione di piani per il reclutamento; allo sviluppo di carriera e il *training* per tutti i dipendenti pubblici.

Con specifico riferimento al settore della giustizia, il Documento (paragrafo IV.3) sottolinea come i decreti-legge nn. 44 e 75 del 2023 (cosiddetti 'PA' e 'PA Bis'), in applicazione della citata Raccomandazione (CSR2), siano volti a perseguire tali obiettivi contenendo, tra l'altro, procedure semplificate per il reclutamento del personale dei Vigili del fuoco, dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia.

Nella Nota, il settore della giustizia viene inoltre incluso tra quelli interessati da ulteriori interventi di digitalizzazione, finalizzati a promuovere le transizioni verde e digitale. In particolare, si mette in evidenza l'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici.

Segnala, infine, che la NADEF preannuncia, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e in materia di magistratura onoraria.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) per chiedere chiarimenti in ordine al collegato sulla geografia giudiziaria che già proposto nel DEF è stato riproposto anche nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Chiede in particolare di sapere a che punto è l'eventuale elaborazione del disegno di legge governativo che ridisegni la geografia delle sedi dei tribunali.

Interviene quindi la senatrice [BILOTTI](#) (M5S) che deposita, a nome del Movimento 5 Stelle, una proposta di parere alternativo a quello avanzato dal relatore.

Il sottosegretario OSTELLARI, in ordine alla richiesta del senatore Bazoli, fa presente che il Governo ribadisce l'interesse a intervenire sulla geografia giudiziaria anche a partire, eventualmente, dall'esito dei lavori del Comitato ristretto costituito dalla Commissione giustizia su questo tema.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dal relatore, che risulta approvata essendo pertanto preclusa la proposta alternativa presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle (pubblicata in allegato al resoconto).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

Non essendovi interventi in discussione generale il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Zanettin, relatore, ad illustrare la proposta di parere in titolo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra quindi una proposta di un parere favorevole con un'osservazione (pubblicata in allegato al resoconto) che invita il Governo a riflettere su un aspetto particolare attinente l'attribuzione delle funzioni requirenti, ove necessario, ai magistrati nominati in Eurojust e gli effetti che ciò potrebbe avere in relazione alla previsione della legge Cartabia circa la possibilità di mutamento delle funzioni, requirente o giudicante, un numero limitato di volte.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sull'osservazione a cui risponde il relatore sottolineando la necessità che sia il Governo a individuare la soluzione tecnica per chiarire la questione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo

della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale. Chiede pertanto se vi siano senatori che intendano intervenire.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) ricorda che il tema della diffamazione a mezzo stampa è stato dibattuto a lungo nelle scorse legislature. A suo parere il disegno di legge n. 466, di iniziativa del senatore Balboni, rappresenta il testo base più adatto al prosieguo dei lavori in quanto è frutto del lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione e individua un punto di mediazione congruo nel bilanciamento degli interessi che si contrappongono su questo tema. Se è vero che per quanto riguarda la libertà di stampa l'Italia può certamente migliorare alcuni aspetti dell'attuale legislazione, contesta tuttavia le affermazioni del senatore Verini circa la posizione deteriorata del Paese nelle classifiche internazionali. Infatti, i dati riportati secondo l'indagine di *Reporters sans frontières* collocano l'Italia oltre la quarantesima posizione; tuttavia tale posizionamento non appare così drammatico in quanto altri Paesi come Spagna, Francia e Regno Unito si collocano oltre la trentesima posizione e in ogni caso l'Italia, sempre secondo questa classifica, è preceduta da Paesi come il Burkina Faso o la Papua Nuova Guinea che certamente si connotano per una forte instabilità politica. Quello che appesantisce la posizione dell'Italia nella classifica è certamente la previsione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa, anche se, nel corso del dibattito svolto in Commissione, gli sembra di aver registrato una generale condivisione sulle possibilità di eliminare la pena detentiva in questi casi, come peraltro previsto anche dal disegno di legge n. 466. Richiama tuttavia all'attenzione della Commissione e del Governo alcuni aspetti dovrebbero essere oggetto di un supplemento di riflessione anche in fase di presentazione degli emendamenti. Come segnalato durante le audizioni, l'individuazione di una competenza per territorio sulla base del foro della persona offesa mostra numerose controindicazioni, in particolare il rischio di un cosiddetto *forum shopping* per cui si sposta arbitrariamente la residenza nei luoghi in cui è presente una giurisprudenza di merito più favorevole. Il rischio che una tale soluzione potrebbe comportare è quello di una giustizia domestica, autoreferenziale e localistica, a cui si dichiara contrario, preannunciando che sul punto presenterà certamente degli emendamenti. Pur condividendo appieno, poi, l'introduzione della scriminante del diritto di rettifica per cui il reato di diffamazione viene meno se, a richiesta della parte offesa, viene pubblicata una rettifica, non di meno individua una possibile criticità nella disparità di trattamento quando la rettifica riguardi non fatti specifici ma giudizi lesivi in senso lato. Anche su questo punto la Commissione sarà chiamata ad individuare la migliore soluzione legislativa. Infine, merita un ulteriore approfondimento l'individuazione esatta di un centro di imputazione nella figura del direttore responsabile o dei suoi delegati. Attribuire infatti la responsabilità al solo direttore in queste fattispecie rischia di concretizzare una ipotesi di responsabilità oggettiva che non tiene adeguatamente conto del principio dell'attribuzione personale della responsabilità penale. Potrebbe prendersi ad esempio il diritto penale del lavoro, anche individuando delle specifiche figure delegate in modo da evitare una colpa in astratto ma di attribuire responsabilità specifiche a soggetti preventivamente individuati.

Interviene incidentalmente il vice ministro SISTO per segnalare l'estrema rilevanza del tema oggetto dei disegni di legge all'esame della Commissione. L'informazione rappresenta infatti un pilastro della democrazia e occorre individuare le migliori soluzioni per bilanciare i contrapposti interessi coinvolti su un tema così delicato come quello della diffamazione a mezzo stampa. L'informazione rappresenta infatti una articolazione indispensabile dello stato di diritto. Sotto il profilo della responsabilità condivide il tema della organizzazione all'interno delle strutture, in quanto rappresenta nella moderna lettura delle responsabilità un elemento fondamentale per la corretta individuazione delle stesse, come ad esempio nel modello organizzativo e di gestione individuato dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, dopo un'ampia serie di audizioni svolte sul tema, aveva avuto inizio la discussione generale sul provvedimento. Poiché non vi sono al momento interventi in discussione generale invita intanto il relatore, senatore Sisler, ed il rappresentante del Governo, a replicare già nelle prossime sedute della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, dopo una serie di audizioni svolte sul tema, la relatrice, senatrice Campione, aveva integrato la propria relazione nella seduta del 25 luglio e che era stata aperta la discussione generale sul provvedimento. Fa quindi presente l'opportunità di svolgere al più presto la discussione generale per fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che sono pervenute per il parere le tre proposte di nomina per i componenti del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Occorrerà procedere, previa relazione che sarà illustrata dal senatore Rapani, a tre distinte votazioni per schede (una per ciascuna proposte di nomina) che si svolgeranno a scrutinio segreto. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 23 ottobre.

I senatori **BAZOLI** (PD-IDP) e Ilaria **CUCCHI** (Misto-AVS) chiedono di poter svolgere audizioni dei soggetti proposti per le nomine.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la questione sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che avrà luogo domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 9,10.

La Commissione conviene.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP) chiede altresì uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806.

Poiché non si fanno osservazioni il **PRESIDENTE** propone di spostare tale termine a mercoledì 18 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII, N. 1-BIS

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo per i profili di competenza; considerato che:

per realizzare appieno il rafforzamento della capacità amministrativa, considerato come un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini, nel Documento si dà conto dell'adozione di misure dirette a introdurre procedure semplificate per il reclutamento dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

il Documento dà altresì conto degli interventi di digitalizzazione che hanno riguardato il settore della giustizia, e in particolare, dell'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici;

nel Documento sono indicati, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia, rispettivamente, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di magistratura ordinaria,

esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI BILOTTI, LOPREIATO E SCARPINATO SUL DOC. LVII, N. 1-BIS

La 2a Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023),
premessi che:

il provvedimento in esame, contenendo le stime di crescita del PIL e tutti i numeri di finanza pubblica collegati, riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024.

Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento;

in relazione al saldo primario a legislazione vigente la Nota di aggiornamento del DEF evidenzia un lieve miglioramento pari al -1,4 per cento del PIL nel 2023, dal -3,8 per cento del 2022;

tuttavia nel 2024 il saldo primario torna in avanzo, collocandosi allo 0,6 per cento del PIL, un livello superiore rispetto allo 0,4 per cento previsto in aprile. L'avanzo primario si rafforzerebbe progressivamente, raggiungendo un livello pari allo 0,9 per cento del PIL nel 2025 e quindi l'1,4 per cento del PIL nel 2026 (a fronte di un obiettivo del 2,0 per cento atteso in aprile);

secondo quanto emerge da una analisi dell'osservatorio di Oxford Economics, la crescita del PIL all'1,2 per cento è pari al doppio delle stime effettuate da recenti studi economici;

l'allentamento fiscale di circa l'1 per cento del PIL nel periodo 2024-2026 evidenziato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, dimostra il cambiamento di posizione da parte del Governo, non più orientato ad un approccio fiscale prudente;

i prezzi dell'energia sono recentemente diminuiti, ma restano a livelli storicamente elevati e vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali.

Inoltre, l'approvvigionamento di gas dell'Italia si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a rischi di varia natura nell'attuale contesto geopolitico;

il Governo dichiara di voler utilizzare gran parte delle risorse aggiuntive del 2024 per la riduzione del cuneo fiscale, per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose, nell'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi; le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento richiesto con la Relazione ex articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non appaiono sufficienti a coprire la necessità di ulteriori e più estese misure di contrasto degli aumenti energetici, in supporto di famiglie e imprese; nel complesso, ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta.

In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta; è notorio come via sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, anche dei cosiddetti colletti bianchi;

Gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale e che la NADEF sostanzialmente conferma;

rilevato che:

con riferimento al settore della giustizia, è di tutta evidenza come la Nota di aggiornamento al DEF rifletta un'impostazione assolutamente prudente in questo settore. Le risorse stanziare per la maggior parte degli interventi previsti, segnatamente, nell'ambito dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono molto esigue;

addirittura, nella maggior parte degli interventi di competenza del Ministero della giustizia, le risorse erogate sono inferiori al 15 per cento rispetto a quelle previste: dunque, non solo le risorse stanziare erano di per sé esigue, ma poi quelle concretamente spese risultano ancora inferiori;

è chiaro come i tagli di 36 milioni di euro previsti nella scorsa legge di bilancio al settore amministrazione penitenziaria non abbiano avuto nessun effetto positivo sui parametri di finanza pubblica;

la NADEF, inoltre, ripropone il benefico impatto atteso dalla riforma della PA, attraverso «il rafforzamento della capacità amministrativa, che rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini», declinato, in particolare, sulla stabilizzazione del personale e sulla semplificazione del reclutamento del personale dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

tuttavia, non vi è alcuna menzione in ordine allo stanziamento di risorse aggiuntive ed adeguate per le assunzioni di magistrati, di funzionari giuridico-pedagogici negli istituti penitenziari, di personale di polizia penitenziaria (agenti, ispettori, commissari, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti). Così come manca qualsivoglia intervento a copertura delle gravissime carenze negli Uffici di esecuzione penale esterna, che, anche in considerazione delle riforme intervenute, hanno funzioni e compiti maggiori;

in particolare, desta preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024, sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici e garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, assicurando la transizione digitale dei servizi giudiziari. A tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

si badi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali. In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

la grave situazione di carenza di personale - cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo, come conferma la NADEF - interessa, altresì, la polizia penitenziaria;

a ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti,

sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

pertanto non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

del pari, non si prevedono nella NADEF risorse aggiuntive destinate all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici, che svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/ educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 -

Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

preoccupante è, dunque, il quadro finale che si delinea: da un lato, mancano adeguate risorse che rendano efficiente la macchina della giustizia e si registra un totale disinteresse di questo Governo rispetto all'incremento della povertà; dall'altro, si registra un affievolimento degli strumenti giuridici a tutela della legalità e di contrasto del fenomeno corruttivo nelle sue molteplici implicazioni. Infatti, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: « Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali », escludendo i reati di corruzione dal novero del sistema ostativo di cui all'articolo 4-bis O.P., ha rappresentato un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti).

A ciò si aggiunga, la volontà di questo Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, manifestata attraverso recenti iniziative legislative in materia, di affievolire e depotenziare lo

strumento delle intercettazioni - mezzo fondamentale di ricerca della prova specie nei reati di corruzione, di abrogare le fattispecie di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite, nonché, quella di re-introdurre il regime di prescrizione sostanziale: Tutti provvedimenti che rischiano di avere come effetto finale la creazione di gravi sacche di impunità, lasciando le vittime dei reati privi dell'accertamento della verità, in una vera e propria situazione di denegata giustizia.

considerato che:

da quanto emerge dalla NADEF, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, tra i provvedimenti che il Governo intende adottare, in quanto collegati alla decisione di bilancio, vi è la Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; nonché in materia di magistratura onoraria;

per quanto riguarda la revisione della geografia giudiziaria, sarebbe opportuno che la novella legislativa tenga conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano alcuni fondamentali parametri: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata;

le riforme sin qui adottate in materia si sono tradotte solo in un aumento dei costi per i cittadini, in un'accentuata assenza dello Stato, in particolare in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata, e in una notevole concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, accresciuta in particolar modo dal periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

considerato ancora che:

non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

non sfugge, altresì, come nella Nota in commento manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

ancora, non vi è cenno alcuno rispetto alla necessaria continuità ai finanziamenti, alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali e dei centri e servizi per uomini autori di violenza, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e prevedere sempre maggiori azioni per il reinserimento economico e sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, delle donne vittime di violenza che escono dai centri;

più nello specifico, nel documento predisposto dal Governo mancano i seguenti impegni:

1) con riferimento agli annunciati interventi in materia di digitalizzazione, investire maggiori risorse volte a realizzare una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un'unica piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al contempo la formazione delle risorse umane e incrementando le dotazioni informatiche, in modo da consentire l'accesso ai registri da remoto;

2) con riferimento agli annunciati interventi per l'edilizia penitenziaria, anche minorile, nonché per gli edifici sede degli Uffici deputati all'esecuzione penale esterna, investire maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici;

3) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il

patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, che si tratti di area facilmente accessibile e dotata di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità di nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

- 4) sotto il profilo dell'annunciata revisione delle circoscrizioni giudiziarie, garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e risolvere le questioni più critiche relativi a taluni uffici giudiziari, colmando le discrepanze esistenti tra i diversi territori;
- 5) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri; a prevedere risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad assumere, con procedura concorsuale, nuovi magistrati per porre rimedio alla gravissima carenza di personale;
- 6) con riferimento all'ufficio del processo, quale modello di collaborazione integrata tra giudici ordinari, giudici onorari, personale amministrativo, ad adottare iniziative volte a valorizzare le professionalità già acquisite, in modo da non disperdere le relative competenze;
- 7) ad intervenire per garantire, in ogni ambito del settore giustizia, il rispetto dei principi della parità di genere, garantendolo altresì in ogni futuro provvedimento normativo;
- 8) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la formazione specifica e l'aggiornamento del personale (forze dell'ordine, sanitari, magistrati, avvocati, servizi sociali) chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e l'attivazione di programmi di trattamento per gli uomini maltrattanti ed in generale per i sex offender nella fase di esecuzione della pena, al fine di combattere la recidiva, particolarmente elevata in relazione a questo genere di reati; in tale prospettiva andrebbero promosse ed estese le buone pratiche già sperimentate, valorizzando le collaborazioni avviate con, ad esempio, l'ordine degli psicologi e agli enti territoriali, per l'esecuzione della pena dei sex offender. Inoltre, è imprescindibile, garantire la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali;
- 9) mancano altresì investimenti nel potenziamento delle misure e degli strumenti da utilizzare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie e del fenomeno della corruzione, al fine di consolidare un ambiente di legalità che possa favorire ed incentivare gli investimenti e garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse. A tal fine andrebbero previsti: a) investimenti per migliorare i sistemi di comunicazione e di interconnessione fra le banche dati pubbliche al fine di permettere controlli più tempestivi; b) investimenti per la realizzazione di un casellario unico nazionale e di più strumenti per l'agevolazione delle indagini e per i controlli fiscali e patrimoniali. Sarà utile anche rafforzare la funzionalità e l'efficacia del sistema di gestione e riutilizzo dei beni confiscati alla mafia che presenta diverse criticità;
- 10) a non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e sul delitto di traffico di influenze, in quanto depotenziare tali strumenti normativi può mettere a rischio l'attribuzione delle risorse del PNRR;
- 11) a mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, ed in particolare, a mettere a norma le strutture che applicano i regimi speciali di 41-bis Ord. Pen.;
- 12) a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, in un'ottica di tutela del diritto alla salute;
- 13) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, astenendosi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a restringerne l'utilizzo o da depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino;
- 14) ad intervenire in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento al sistema di affidamento

degli stessi, prevedendo risorse a sostegno della genitorialità,
per le ragioni su esposte, si esprime
PARERE CONTRARIO

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727;
premessi che:
il regolamento (UE) n. 2018/1727, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita con lo scopo di rafforzare il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un Paese dell'Unione europea;
tra i compiti dell'Agenzia ci sono il coordinamento delle indagini e dei procedimenti giudiziari che interessano almeno due Paesi dell'Unione europea, la risoluzione dei conflitti di giurisdizione e l'attuazione di strumenti giuridici propri dell'UE come il mandato di arresto europeo ovvero il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e congelamento;
considerato che:
l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta da un membro nazionale distaccato, da un aggiunto del membro nazionale e da un assistente;
gli articoli 3 e 6 dello schema di decreto legislativo prevedono che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto e l'assistente siano magistrati - rispettivamente con venti e dodici anni di anzianità - nominati con delibera motivata del Consiglio Superiore della Magistratura secondo una procedura di selezione che prevede la previa presentazione di una dichiarazione di disponibilità, la formulazione di una proposta motivata da parte del Consiglio Superiore della Magistratura da trasmettere al Ministro della giustizia, che può formulare osservazioni o valutazioni comparative;
l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo disciplina i poteri del membro nazionale presso l'Eurojust ed il successivo articolo 10 i poteri di richiesta e scambio di osservazioni con le autorità nazionali;
valutato in particolare che:
l'articolo 3, comma 7 dispone che con la delibera motivata di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo;
l'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge n. 71 del 2022, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» ha modificato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
il citato articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro nove anni dalla prima assegnazione delle funzioni e che, trascorso tale periodo, sia ancora consentito, per una sola volta, in determinate circostanze;
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
valuti il Governo se l'attribuzione, ove necessario, delle funzioni requirenti con la delibera di nomina a membro nazionale distaccato, aggiunto o assistente, non pregiudichi in futuro il mutamento di funzioni dei giudici che vogliano partecipare alle selezioni per la composizione della struttura operativa italiana presso l'Eurojust.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023
86ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale sui provvedimenti. Constatato che il relatore non intende intervenire in sede di replica, chiede se intenda proporre un testo base tra quelli congiunti da assumere per il prosieguo dei lavori e la fissazione di un termine per gli emendamenti ovvero procedere con un testo unificato.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) propone di assumere il disegno di legge n. 466 quale base per il prosieguo della discussione.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) stigmatizza l'atteggiamento di chiusura della maggioranza che, dopo aver rifiutato anche la possibilità di svolgere audizioni dei candidati proposti per la nomina di componente del collegio del Garante per le persone private della libertà personale, adesso si arrocca anche sulla scelta del testo base rispetto al quale sarebbe stato preferibile procedere con un testo unificato.

Non essendovi ulteriori interventi, posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di assunzione del disegno di legge n. 466 come testo base a cui riferire gli emendamenti è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. - *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei*

componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare la presentazione di emendamenti a mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che che nella seduta odierna nessuno intende intervenire in discussione generale, avverte che la prossima settimana si procederà in ogni caso alla fissazione di un termine per gli emendamenti posto che sul provvedimento si sono svolte ormai tutte le necessarie audizioni e pertanto non vi è ragione di non proseguire e concludere l'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza già convocata per domani alle ore 10 avranno luogo le ultime audizioni di un ciclo davvero molto ampio di auditi sul provvedimento in esame. Avverte pertanto sin d'ora che a partire dalla prossima settimana si procederà alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
87ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, un giudizio ampiamente positivo sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, ispirato da chiari e condivisibili intenti garantistici.

Nel dettaglio, tra i numerosi aspetti positivi del testo spicca innanzitutto la previsione -limitata ad alcune figure minori di reato- dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento. La misura, oltre a recepire i criteri di indirizzo espressi dal Gruppo Forza Italia in uno specifico ordine del giorno risulta inoltre -contrariamente a quanto prospettato da alcuni soggetti uditi dalla Commissione- pienamente in linea con le determinazioni della Corte costituzionale sul cosiddetto "ragionevole dubbio".

Ulteriori misure di natura garantista si rinvergono poi in materia di irrogazione delle misure cautelari. Innanzitutto, specifiche disposizioni ne sottraggono l'irrogazione al giudice monocratico, demandandola -per contro- all'organo collegiale; il testo si preoccupa inoltre di predisporre i necessari interventi di natura organizzativa per assicurare la disponibilità di magistrati (la questione, peraltro, potrà essere ulteriormente approfondita in sede di analisi delle problematiche relative alla geografia giudiziaria). In secondo luogo si prevede che, qualora non vi sia pericolo di fuga, venga previamente effettuato un contraddittorio prima dell'irrogazione delle misure.

Infine, è da salutare positivamente anche l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (misura ormai improrogabile anche alla luce delle ultime rilevazioni statistiche sul punto).

Conclude ribadendo il proprio avviso positivo sul disegno di legge, che potrà essere ulteriormente perfezionato anche tramite specifiche proposte emendative del suo Gruppo nel segno del garantismo e del rispetto della legalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl) in sostituzione della relatrice, senatrice Campione, illustra il disegno di

legge in titolo e i relativi emendamenti.

Il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche. La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto entro dicembre 2023.

Per le parti di competenza della Commissione Giustizia segnala l'articolo 4, comma 2 lettere *d)* ed *e)* che, in relazione all'esame di abilitazione per l'esercizio di guida turistica, prevedono tra i requisiti, rispettivamente, il non aver subito condanne passate in giudicato o a seguito di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto e il non avere riportato condanne, anche non definitive, o previo patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione (articolo 31 del codice penale) o la sospensione dall'esercizio della medesima professione o arte (articolo 35 del codice penale).

Segnala poi l'articolo 12 che dispone divieti e sanzioni per chi eserciti senza titolo la professione di guida turistica. In particolare, i commi 5, 6 recano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti salvo che il fatto non costituisca reato. Nello specifico per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Sono poi puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 i titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati e le imprese di cui al comma 3. Ai sensi del comma 7, le funzioni di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato ciascuno secondo le proprie competenze. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un successivo decreto del ministro del Turismo da adottarsi, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge. In relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

In relazione poi agli emendamenti, per le parti di competenza segnala l'emendamento 12.100 del Relatore che, modificando parzialmente l'articolo 12, accoglie un'osservazione contenuta nel *dossier* di documentazione finalizzata a meglio chiarire il comma 5, al fine di individuare più correttamente i soggetti a cui applicare le sanzioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta, non rilevando tutti gli altri emendamenti per la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativa sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Sisler, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia segnala, con riferimento a sanzioni e procedimenti sanzionatori gli emendamenti: 4.5, 4.6 e 4.7 (in materia di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale in presenza di procedimenti sanzionatori in corso o definiti), 6.0.23 e 6.0.24 (monitoraggio filiera agricola e individuazione di sanzioni), 6.0.42 (sanzione per esercizio viaggi organizzati) e 8.0.2 (poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza). Presentano altresì profili di competenza della Commissione gli emendamenti: 4.8 (testo 2) (contratto a distanza concluso al telefono); 4.0.8 e gli analoghi 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12 e 10.0.13 (requisiti dei contratti di assicurazione e responsabilità civile); 4.0.13, 6.0.46, 6.0.47 (recesso anticipato da contratti di fornitura); 6.23 (contratto di cessione di crediti e azione in giudizio), 6.0.7 e 6.0.8 (contrattati di servizi); 6.0.9 (cambiali); 6.0.43 (abilitazione commercialisti atti societari non notarili), 7.1 e analogo 7.2 (abilitazione consulenti proprietà industriale di rappresentare e assistere nei procedimenti di negoziazione assistita); 7.0.2 e 7.0.3 (nullità

contratti assistenza sanitaria aziendale); 10.0.18 e 10.0.19 (procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori di reti, infrastrutture e servizi e utenti); 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23 (diritto d'autore).

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) si pone problematicamente sull'emendamento 7.2, che, a suo avviso, conferirebbe ai consulenti di proprietà industriale delle abilitazioni proprie di altre professioni ed in particolare dei rappresentanti legali. Auspica quindi che quanto da lui osservato possa essere recepito dal relatore nella propria proposta di parere.

Il **PRESIDENTE**, nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, concorda sulla necessità di approfondire debitamente la materia in questione.

Anche ad avviso del senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) il testo dell'emendamento 7.2 presenta rilevanti profili di criticità. Osserva, inoltre, che, stante la particolare complessità delle tematiche affrontate dagli emendamenti evidenziati dal relatore, sarebbe opportuno non procedere alla votazione del parere nell'odierna seduta, al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti.

Il **PRESIDENTE**, nel rammentare l'opportunità di giungere comunque in tempi congrui all'espressione del parere, invita i Gruppi a far pervenire quanto prima i propri contributi al relatore.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la natura estremamente problematica dell'emendamento 7.2, che attribuirebbe ai consulenti di proprietà industriale, ossia a professionalità non esperte del rito, la possibilità di rappresentare ed assistere nei procedimenti di mediazione, fase prodromica a quella processuale, laddove la presenza di un avvocato costituirebbe, per contro, un elemento di maggiore tutela per l'assistito.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*), ad integrazione del suo precedente intervento, invita la Commissione a valutare anche le criticità sottese all'emendamento 6.0.43.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore a procedere alla stesura del parere sulle parti richiamate nel dibattito al fine di esprimere le osservazioni da esso scaturite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, in assenza di interventi in discussione generale, la prossima settimana proporrà di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806 già fissato per domani, mercoledì 18 ottobre alle ore 10, è posticipato alle ore 18.

Comunica poi che nella odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato posticipato il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 154, già fissato per mercoledì 25 ottobre, a giovedì 2 novembre alle ore 10.

Comunica infine che nella medesima sede si è convenuto sull'opportunità di procedere alla richiesta di riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 690, assegnato in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.55.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
116ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti tutti i pareri richiesti sugli emendamenti approvati. Si può pertanto passare al voto sul mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle annuncia il voto contrario sul mandato al relatore, rilevando che il provvedimento, erroneamente definito come una riforma della giustizia, in realtà non propone soluzioni di ampio respiro, ma si limita a creare le condizioni per favorire gli illeciti dei colletti bianchi. Il voto convintamente contrario si basa soprattutto sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che, come sottolineato anche dagli esperti in molte delle audizioni svolte dalla Commissione, rischia di creare un vuoto di tutela e di esporre l'Italia nei confronti dell'Unione europea, che invece chiede l'introduzione di norme per punire condotte analoghe. Esprime inoltre forti perplessità sulla rimodulazione della norma relativa al traffico di influenze illecite, che rafforza il *vulnus*, in connessione con l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, ed esprime, infine, la contrarietà del suo gruppo alle nuove norme sulle intercettazioni che, limitandone la pubblicazione, compromettono la possibilità per i cittadini di conoscere fatti rilevanti di pubblico interesse.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), nel pronunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime anzitutto un apprezzamento per il ministro Nordio che ha consentito un pieno coinvolgimento dei parlamentari sul piano normativo, atteggiamento che non sempre tutti i Governi hanno manifestato pretendendo dalla propria maggioranza l'approvazione di norme senza modifiche. Apprezza, pertanto, che sulla materia sia stato manifestato un confronto aperto tra Governo e il Parlamento. Dichiaro inoltre di condividere i principi generali alla base delle norme approvate nel disegno di legge, che si ispirano ad una logica garantista e liberale e di giusto equilibrio dei rapporti tra accusa e difesa nel processo penale. Con riferimento all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, osserva che, nei fatti, questo reato si era trasformato in una fattispecie a condotta evanescente, e che, pertanto, correttamente la maggioranza ha deciso di abrogarlo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene per esprimere il voto contrario del suo Gruppo, in primo luogo perché si tratta di un provvedimento dal respiro modesto, posto che la riforma organica della giustizia è stata fatta dal precedente Governo, con il ministro Cartabia. In secondo luogo perché molti temi sono stati affrontati in un modo che la sua parte politica ritiene sbagliato. Ad esempio, con

riferimento alla abrogazione del reato di abuso di ufficio, appaiono poco convincenti le argomentazioni addotte dal Ministro e dalla sua maggioranza sullo scarso numero di condanne ascrivibili a questa fattispecie di reato: esistono infatti numerosi altri reati previsti dal codice penale che registrano un esiguo numero di condanne e non per questo se ne decide l'abrogazione. Giudica poi negativamente la modifica del reato di traffico di influenze illecite, in quanto sottrarrà all'area del penalmente rilevante tanti comportamenti - come quelli dei faccendieri negli appalti pubblici - che la collettività fatica a non considerare illeciti, e che attualmente sono perseguibili a tutela dell'interesse generale. Con la riformulazione proposta tali comportamenti saranno puniti eventualmente a titolo di truffa, sempre che ricadano nella fattispecie di questo reato; in caso contrario, i cittadini e l'interesse pubblico saranno del tutto privi di tutela. Con riferimento all'articolo 2, ed in particolare alle norme sulla conoscibilità delle intercettazioni, giudica negativamente le modifiche introdotte in quanto ritiene fondamentale, in uno Stato democratico, il controllo da parte dell'opinione pubblica sul modo con cui lo Stato esercita un potere che incide sulla libertà delle persone. Le intercettazioni, infatti, quando acquisite legittimamente all'interno del procedimento penale, devono essere conosciute e conoscibili. Con riferimento poi alla composizione collegiale per i provvedimenti di custodia cautelare in carcere, ritiene che la previsione rivesta importanza esclusivamente per fini di propaganda politica, in quanto la l'organizzazione giudiziaria non dispone delle risorse necessarie per la realizzazione della norma. Il provvedimento, pertanto, non rappresenta affatto una riforma incisiva della giustizia, ma può, al contrario, creare problemi rispetto alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo, collegati al PNRR, previsti dalla riforma cosiddetta Cartabia. Sotto questo profilo esprime particolare preoccupazione anche per il disegno di legge in materia di prescrizione recentemente approvato dalla Camera dei deputati che aggraverà sicuramente questo aspetto.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo soffermandosi su alcune importanti innovazioni contenute nel disegno di legge non sottolineate dalla stampa che invece si è concentrata sulla sola abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, il disegno di legge nel suo complesso, interviene sul tema delle intercettazioni nel solco delle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta proprio dalla Commissione giustizia. Il provvedimento interviene sia per tutelare il terzo estraneo al procedimento, sia per riaffermare la garanzia dei diritti della difesa attraverso le modifiche approvate all'articolo 103 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni tra difensore e assistito. Sottolinea cioè, attraverso puntuali modifiche al codice penale e a quello di rito, il significato della separazione dei poteri anche con riferimento alla stampa, il cosiddetto quarto potere soprattutto in relazione allo spazio entro cui è consentita la conoscibilità degli atti del procedimento penale senza ledere le garanzie dell'imputato e della difesa. L'equilibrio delle posizioni delle parti nel processo rappresenta, d'altronde, il principio ispiratore del provvedimento anche in relazione alle modifiche introdotte all'istituto dell'interrogatorio di garanzia e all'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero. Nel ribadire il voto convintamente favorevole del proprio Gruppo, esprime particolare soddisfazione per l'accoglimento di alcuni emendamenti ma anche di alcuni ordini del giorno proposti da senatori della Lega, ed in particolare per l'accoglimento di un ordine del giorno che prevede una revisione della cosiddetta legge Severino.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) esprime il voto convintamente favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sul disegno di legge di riforma in esame, riforma necessaria e coraggiosa a partire dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Le ragioni a favore del mantenimento di tale fattispecie criminosa, infatti, sono contrarie ai principi di civiltà giuridica in quanto mantenere la punibilità di un comportamento soltanto perché potrebbe rappresentare la spia di un altro reato viola le garanzie sottese all'impianto costituzionale del diritto penale. Uguale apprezzamento esprime per la modifica della norma sul traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni: tutte le innovazioni introdotte rappresentano infatti una rivoluzione culturale che tutela appieno le garanzie delle parti nel processo, senza recedere nella lotta contro la criminalità.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 808, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), in relazione alla proposta di inserire nel parere osservazioni per l'introduzione di test psicoattitudinali per i magistrati, avanzata nella scorsa seduta dal relatore, chiede quali siano le reali intenzioni della maggioranza e se, invece, la proposta non abbia un carattere meramente provocatorio in quanto poco ragionevole e di difficile realizzazione.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ricorda che la sua proposta sarebbe quella di inserire nel parere sul provvedimento una osservazione finalizzata all'introduzione di una norma sui test psicoattitudinali per l'ingresso in carriera dei magistrati. Rileva inoltre che la norma sulla valutazione di professionalità dei magistrati contenuta nella scheda e che prevede verifiche sulle anomalie degli atti emanati dai magistrati in carica, non solo non è sul piano del merito sufficiente a individuare anomalie stesse, ma non rispetta neanche pienamente i principi contenuti nella delega.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di un approfondimento del tema delicato e complesso, che tuttavia dovrà essere affrontato in questo provvedimento.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), richiamando i principi di delega inseriti nella riforma Cartabia, ricorda che la valutazione degli atti dei magistrati era stata considerata necessaria anche per contrastare il cosiddetto conformismo giuridico, ma appare necessario fare attenzione non solo al rispetto dei principi della Costituzione in ordine all'autonomia dei magistrati, ma anche alla necessità di distinguere gli atti anomali dalle inchieste scomode. In proposito ricorda che, per esempio, un procuratore di Torino adesso a riposo, ha cambiato radicalmente il concetto di malattia professionale, attraverso provvedimenti innovativi che hanno rafforzato la tutela dei cittadini. Per questa ragione sul tema è opportuno operare con il maggiore equilibrio possibile al fine di non incidere negativamente sui principi di garanzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI), relatrice, illustra i provvedimenti in titolo che prevedono l'istituzione, anche per la XIX legislatura, di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura (articolo 1 di ambedue i provvedimenti). La durata della Commissione è disciplinata rispettivamente dall'articolo 7 dell'Atto Senato 867 già approvato dalla Camera e dall'articolo 9 dell'Atto Senato 237. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantotto mesi dalla costituzione. Entro quarantacinque giorni (30 giorni nell'Atto Senato 237) dalla scadenza del termine la Commissione presenta alle Camere la relazione conclusiva. È prevista la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 2 di ambedue le proposte di legge. In particolare la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte

perpetrate all'interno della comunità. La Commissione è chiamata inoltre a formulare proposte in ordine: all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori; all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica (quest'ultimo compito non trova riscontro nell'Atto Senato 37).

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867, similmente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. In particolare, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale, concernenti rispettivamente i delitti di rifiuto di atti legalmente dovuti e falsa testimonianza (comma 1). Il comma 2 rinvia alle norme vigenti per quanto concerne i segreti d'ufficio, professionale e bancario e alla legge n. 124 del 2007 per quanto riguarda il segreto di Stato e dispone altresì l'applicabilità dell'articolo 203 del codice di procedura penale. Ai sensi del comma 7 è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237) prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire, ai sensi del comma 3, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti anche se coperti da segreto (*ex* articolo 329 del codice di procedura penale). L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare la trasmissione di quanto richiesto solo per ragioni di natura istruttoria. Qualora tali ragioni vengano meno l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi, non può essere rinnovato e non può avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione inoltre può richiedere, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può opporre all'autorità giudiziaria, motivandone le ragioni, il segreto funzionale apposto su atti e documenti (comma 4) e può ottenere copia di atti o documenti da parte di organi o uffici della pubblica amministrazione (comma 5).

La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o altre inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).

La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" della XVIII legislatura (comma 9 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e articolo 3 dell'Atto Senato 237).

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e dell'analogo comma 9 dell'articolo 6 dell'Atto Senato 237 la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

L'articolo 3 dell'Atto Senato 867 (similmente all'articolo 4 dell'Atto Senato 237) disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che: la Commissione sia composta da 15 senatori e 15 deputati (20 senatori e 20 deputati secondo l'Atto Senato 237), nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento; essa elegga, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari). Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire/di non aver ricoperto (rispettivamente nell'Atto Senato 867 e nell'Atto Senato 327) ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 6 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 7 dell'Atto Senato 237) reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale. Le pene previste da tale articolo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti di cui sia stata vietata la divulgazione.

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza (articolo 5 comma 1 di ambedue le proposte di legge).

Con riferimento all'organizzazione interna, è prevista poi la pubblicità delle sedute (comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 1 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, si segnala che è fissato un limite di spesa pari a 100.000 euro annui. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 3 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 2 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1 e sul Doc. LXXXVII, n.1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), dopo aver ricordato brevemente i contenuti della relazione sul testo, illustra gli emendamenti presentati alla legge di delegazione europea 2022-2023, per i profili di competenza della Commissione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella che sarà presentata dal relatore.

Il RELATORE chiede di poter disporre di tale proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Si tratta del disegno di legge n. 599, che reca disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare, all'esame in sede redigente della 10ª Commissione.

Il provvedimento, che riproduce analoghi disegni di legge presentati nelle passate legislature sia alla Camera che al Senato, all'articolo 1, riconosce l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata e il disturbo evitante/restrittivo come malattie sociali e fornisce le definizioni di tali disturbi del comportamento alimentare. L'articolo 3 riconosce il 15 marzo quale «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare» mentre l'articolo 5 dispone che il Ministro della salute presenti al Parlamento una specifica relazione annuale.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di condotte alimentari idonee a

provocare o rafforzare i disturbi del comportamento alimentare".

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a condotte alimentari idonee a provocare o a rafforzare i disturbi del comportamento alimentare, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a due anni, nonché la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a quattro anni e sanzione amministrativa da euro 40.000 a 150.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in difesa minorata, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva delle capacità di intendere e volere».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni. Con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice; in relazione alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, ritiene opportuno un approfondimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. Al riguardo, ricorda che per un provvedimento sullo stesso tema della XVIII legislatura (AS 189/XVIII) la Commissione Giustizia del Senato si era espressa proprio sull'opportunità di eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e amministrativa per la fattispecie di reato in esame; Infine in relazione al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis*, infine, segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

Segnala poi che risulta di interesse per la Commissione anche l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di diffondere i disturbi del comportamento alimentare.

Intervengono brevemente i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e [RASTRELLI](#) (FdI) per condividere pienamente le perplessità espresse dal relatore sull'introduzione di un nuovo reato in un provvedimento che si occupa di un tema strettamente sanitario, richiamando la necessità di poter intervenire, eventualmente in sedi congiunte con le altre commissioni, quando vengano introdotte norme codicistiche che rischiano di essere totalmente incoerenti con la sistematica dei codici.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la questione debba essere approfondita ed eventualmente segnalata alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ancora interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che la prossima settimana si procederà alla votazione degli emendamenti già presentati ed illustrati al disegno di legge n. 806, scelto quale testo base, pertanto, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che la prossima settimana si procederà all'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 154 pertanto rinviando pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in riferimento al disegno di legge 806, scelto come testo base dalla Commissione, sono stati presentati 25 emendamenti già illustrati dai presentatori il 9 novembre scorso. Il Governo e il relatore avevano espresso l'intenzione di presentare emendamenti che superassero le criticità segnalate e facessero sintesi delle proposte di modifica. Chiede pertanto al relatore Rastrelli di sapere a che punto è l'elaborazione di queste proposte.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) fa presente che le proposte emendative sono in fase di definizione che saranno presentate nel più breve tempo possibile.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto della precisazione, fa presente che non appena presentate le proposte emendative, sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge consta di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, relativo alla determinazione del valore dell'immobile che sia oggetto di una procedura di espropriazione.

L'obiettivo che si propone il disegno di legge, come si precisa nella relazione introduttiva, è quello di migliorare l'efficienza e ridurre i costi ed i tempi delle procedure esecutive immobiliari. Tale scopo è perseguito intervenendo sulle metodologie di stima degli immobili, attraverso la standardizzazione delle valutazioni immobiliari, per una maggiore coerenza, obiettività e trasparenza delle valutazioni degli esperti nominati dal giudice dell'esecuzione, ritenute troppo spesso eterogenee ed eccessivamente

discrezionali.

Nella medesima relazione si ricorda, peraltro, come la necessità di intervenire in tal senso fosse stata espressa nelle "Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari", adottate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera dell'11 ottobre 2017, successivamente aggiornate con delibera del 6 dicembre 2021. Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, aveva messo in evidenza l'importanza di adottare procedure rapide ed uniformi di livello nazionale nel settore delle esecuzioni immobiliari, per un verso perché esso è strategico ai fini del buon funzionamento del sistema giustizia e, per altro verso, perché in tale ambito è oltremodo essenziale individuare modelli operativi virtuosi.

Più nel dettaglio, il disegno di legge interviene sui criteri utilizzati al fine di determinare il valore dell'immobile che sia stato pignorato nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, ai fini della vendita dello stesso. L'articolo 568 del codice di procedura civile, nella sua formulazione vigente, prevede che il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile, determini il valore dello stesso, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto da lui nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. Nella determinazione del valore di mercato dell'immobile, l'esperto nominato dal giudice tiene conto di una serie di criteri, previsti dallo stesso articolo 568 del codice di procedura civile, tra i quali il calcolo della superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, nonché i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

L'articolo unico della proposta inserisce criteri ulteriori tra quelli di cui l'esperto deve tenere conto ai fini della determinazione del valore dell'immobile, prevedendo che questi debba attenersi alle norme UNI di riferimento, nonché ai migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali (comma 1, lettera a)). Le norme UNI sono un *corpus* di norme tecniche giuridicamente riconosciute che regolamentano i livelli di sicurezza e qualità di molteplici settori dell'attività produttiva, industriale e del terzo settore. Vale la pena ricordare che l'acronimo UNI indica l'Ente Italiano di Unificazione, un'associazione privata a cui aderiscono imprese, liberi professionisti, istituti scientifici e associazioni di categoria, la quale produce norme ed indicazioni all'interno di diversi settori, tra cui le costruzioni, i beni di largo consumo e materiali, la meccanica, le imprese e le organizzazioni societarie. Il suo lavoro si concretizza in norme, riconosciute come giuridicamente valide dalla Direttiva Europea 98/34/CE del 1998, che stabiliscono *standard* di qualità e di operatività, che guidano l'operato di tutti i soci dell'associazione. Occorre rilevare come la relazione di accompagnamento del disegno di legge faccia riferimento, in particolare, alla norma UNI 11612 del 2015, che definisce i principi ed i procedimenti funzionali alla stima del valore di mercato degli immobili, escludendo basi di valore diverse dal valore di mercato e tenendo conto delle principali specifiche provenienti dalle norme di riferimento e dagli *standard* internazionali, europei e nazionali.

In relazione agli *standard* estimativi nazionali ed internazionali, rileva inoltre che la loro applicazione è obbligatoria in base alle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, promosse dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e adottate da tutte le banche.

L'introduzione di tali *standard* tra i criteri di valutazione dell'immobile, come evidenziato dalla relazione illustrativa, faciliterebbe l'accesso al credito, in particolare ai mutui per gli assegnatari.

Il disegno di legge introduce poi, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del valore di mercato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile, anche quello del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato (comma 1, lettera b)).

La relatrice fa infine presente la necessità di approfondire taluni temi, innanzitutto per verificare se la proposta possa essere applicabile a tutto il territorio nazionale e quali potranno essere i tempi, in termini di procedimento, che ciò potrà comportare.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede a sua volta chiarimenti sia per una verifica di ciò che la nuova normativa potrebbe comportare in termini di tempi del procedimento, come già segnalato dalla relatrice, sia alle ragioni di fare riferimento ad un unico *standard* di qualità e non anche a quelli attualmente utilizzati nel settore.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, data la tecnicità della materia, sarà opportuno un approfondimento prima di dare inizio alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che al termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto nella giornata di ieri alle ore 12, è stata presentata un'unica proposta emendativa, riferita all'articolo 3 e pubblicata in allegato al resoconto, dalla senatrice Cucchi.

La senatrice **CUCCHI** (*Misto-AVS*) rinuncia all'illustrazione.

La relatrice, senatrice **CAMPIONE** (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, si esprime in tal senso anche il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.

Si passa alla votazione degli articoli.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1 e approva l'articolo 3.

Con separate votazioni sono poi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore, il senatore **VERINI** (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo che si è espresso in tal senso anche alla Camera dei deputati.

Ricorda tuttavia che la questione sottesa all'oggetto di questa Commissione di inchiesta, sul piano giudiziario, ha già fatto il suo corso da molti anni. Esprime pertanto l'auspicio che, data la velocità con cui si è inteso approvare la costituzione di questo nuovo organismo di inchiesta, esso non venga utilizzato per speculazioni politiche, come già successo nella passata legislatura, anche in vista delle prossime elezioni amministrative per il sindaco di Firenze.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Verini, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore **BERRINO** (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene che la Commissione di inchiesta sia fondamentale non tanto per sollevare polemiche politiche che auspica non si verifichino, ma piuttosto per avere gli elementi che servano a prevenire fenomeni criminosi come quelli che sono accaduti nella comunità del Forteto.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 867 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 237, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato, sul provvedimento in titolo, volta a proporre al Governo modifiche e integrazioni del testo all'articolo 5 e all'articolo 7.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) chiede di potere avere il tempo necessario per approfondire le osservazioni avanzate dal relatore e verificarne la portata.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dal relatore nell'accogliere un'osservazione di quelle da lui proposte anche se avrebbe auspicato un'osservazione anche sul tema dei tempi del processo in relazione al tema della *discovery* e di un'armonizzazione delle previsioni

degli articoli 415-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** fa presente che la prossima settimana si procederà alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge e che si proseguirà con la votazione dei medesimi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti di competenza della Commissione.

Il provvedimento, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, è diretto a semplificare e a risolvere criticità procedurali attraverso l'aggiornamento del quadro normativo - che risale al 1942 - anche al fine di aumentare la competitività e l'attrattività del settore armatoriale italiano con riguardo ai diversi tipi di trasporto marittimo.

Il disegno di legge è suddiviso in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

Con riguardo alle disposizioni di interesse della Commissione giustizia l'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto - invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente - debba essere stipulato a pena di nullità dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Si estende cioè a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste per i soli contratti conclusi in una località estera. L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale. Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato *extra*-europeo.

In relazione agli emendamenti presentati, risultano di interesse della Commissione giustizia le proposte: emendamenti 14.1 e 14.2, che riguardano la procedura di cancellazione della nave dal registro italiano; emendamenti 15.0.1 e 15.0.2, che modificano la disciplina dell'iscrizione di ipoteca sulla nave; gli analoghi emendamenti 17.0.12 e 17.0.13 che modificano il codice della navigazione in relazione all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. In particolare viene previsto che i soggetti ivi indicati (ufficiali Capitanerie di porto; ufficiali e sottoufficiali degli equipaggi militari marittimi etc.) esercitino le funzioni di polizia giudiziaria, oltre che per i reati previsti dal Codice della Navigazione,

per i «reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali» e non più - come invece previsto nella formulazione vigente - in relazione a tutti i reati comuni « commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza.». Viene inoltre previsto che i direttori e i delegati di aeroporto siano ufficiali di polizia giudiziaria per i reati comuni commessi nell'aeroporto se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza; laddove l'aeroporto non abbia alcun delegato, esercita le funzioni di polizia giudiziaria l'ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.

In relazione al testo del disegno di legge ed agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, pertanto propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo su testo ed emendamenti risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;

all'articolo 7, comma 1, lettera b) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 c.p.p., come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: «le parole: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 3

3.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "costituito in almeno un ramo del Parlamento."

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024
127ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato originariamente per il 25 ottobre, e successivamente rinviato al 2 novembre 2023, sono stati presentati 16 emendamenti, già distribuiti ai Gruppi e pubblicati in allegato al resoconto.

Chiede ai senatori che hanno presentato emendamenti se intendano illustrarli. Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'illustrazione da parte dei presentatori per cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) aggiunge la firma all'emendamento 3.3 e lo illustra ricordando che, secondo le indicazioni emerse durante le audizioni, la proposta amplia la platea dei candidati, previsti in numero multiplo per le diverse funzioni giudiziarie, in relazione ai collegi. Ricorda quindi come il disegno di legge intervenga su un tema - quello dell'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati - che è stato a più riprese esaminato ed analizzato da parte del Parlamento, da ultimo con la riforma Cartabia dl 2022. Peraltro, le disposizioni di cui alla legge n. 71 del 2022, dirette ad attenuare il peso delle correnti nell'elezione dei componenti cosiddetti togati nel Consiglio superiore della magistratura, non hanno dato i risultati sperati: il nuovo Consiglio insediatosi nel 2023, infatti, è tuttora espressione delle correnti e gli esiti delle elezioni erano ampiamente prevedibili e noti.

Al fin di rafforzare l'indirizzo già espresso dalle Camere di attenuare il fenomeno correntizio, il disegno di legge propone il metodo del sorteggio temperato, che non impedisce alle correnti di individuare i candidati ma ne bilancia il ruolo attraverso l'inserimento di elementi di casualità. Per questa ragione sono da respingere le critiche di compatibilità costituzionale del provvedimento che, anzi, ha il merito di ridimensionare le distorsioni legate al peso delle diverse correnti ed al ruolo che - ai fini dell'elezione della componente togata - ha per ciascun magistrato uno specifico *cursus honorum* all'interno di tali associazioni.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) illustra nel complesso tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al provvedimento, diretti prevalentemente a sopprimere l'articolato di una proposta che mina alla base gli equilibri tra poteri disegnati dai padri costituenti e che mette a repentaglio lo stesso concetto di autonomia della magistratura. Infatti, pur trattandosi di una proposta di legge ordinaria

quella che regola l'elezione del Consiglio superiore della magistratura è una legge che ha sostanza costituzionale, e quella in esame è permeata dal presupposto - non razionalmente verificabile - che il pluralismo associativo abbia ricadute sull'esercizio della funzione giurisdizionale e non solo di confronto interno alla magistratura come invece è. La relazione illustrativa del disegno di legge, infatti fa, non casualmente, riferimento ad una serie di luoghi comuni riguardanti il correntismo, ascrivendo al legittimo diritto di associarsi dei magistrati e alla ricchezza del loro pluralismo culturale di essere la causa di quello che viene definito l'uso ad orologeria della giustizia contro la politica, nonché di un condizionamento nei confronti dell'attribuzione degli incarichi direttivi. Tale presupposto è radicalmente falso, come sottolineato anche nel corso delle audizioni da parte di magistrati e studiosi che del Consiglio superiore della magistratura hanno fatto parte. Sulla base dei numeri dei magistrati, infatti, è matematicamente impossibile che le correnti possano alterare gli esiti in relazione all'attribuzione di incarichi direttivi; sotto il profilo organizzativo, poi, è impossibile che le correnti possano pilotare i processi in quanto essi sono assegnati secondo criteri automatici, sono decisi collegialmente e sono soggetti agli ordinari strumenti di impugnazione. A ciò si aggiunga che i giudici per l'udienza preliminare, che sono organi monocratici pur avendo poteri penetranti, non sono selezionati dal Consiglio superiore della magistratura in quanto non sono oggetto di incarichi direttivi, e pertanto non sarebbe possibile condizionarne in alcun modo l'operato. Limitare l'elettorato passivo per i magistrati crea dunque un pericoloso *vulnus* ai loro diritti costituzionali. Le preoccupazioni relative alla influenza delle correnti nella determinazione di una giustizia ad orologeria è vieppiù infondata con riferimento alla magistratura requirente. Infatti, dopo la cosiddetta riforma Castelli-Mastella, l'unico titolare dell'azione penale è il procuratore capo: è assurdo pensare che 140 procuratori capo possano utilizzare i loro poteri per un uso strumentale dell'esercizio dell'azione penale. Quella portata avanti dai sostenitori del sorteggio temperato è dunque una riforma adottata sulla base di un mero pregiudizio che non esplicita le ragioni sottese al progetto: non è serio che il Parlamento eserciti il proprio compito di legislatore in assenza di presupposti razionali e dimostrabili, tanto più quando si incide sugli equilibri costituzionali e sul ruolo della magistratura all'interno del sistema democratico. Questo attacco al pluralismo associativo, confuso volutamente con il correntismo, richiama alla memoria l'istituzione dei tribunali speciali e lo scioglimento dell'Associazione Nazionale dei Magistrati nel 1925, Associazione che poté non casualmente ricostituirsi solo con la Costituzione repubblicana. Portando al paradosso il ragionamento sotteso al disegno di legge, peraltro, occorrerebbe prevedere il sorteggio temperato anche per l'elezione dei parlamentari al fine di contrastare la partitocrazia che di quel sistema ha rappresentato la patologia, nonché i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura che sono selezionati direttamente dai partiti politici, e che, questi sì, giocano e hanno sempre giocato un ruolo nella selezione dei vertici e degli incarichi direttivi, agendo come cinghia di trasmissione tra partiti politici e magistratura, privilegiando spesso magistrati che hanno agito secondo il principio del *quieta non movere*. La proposta in atto, pertanto, rappresenta una pura ritorsione ideologica contro il pluralismo culturale della magistratura in quanto, le vere ricadute sulla funzione giudiziaria sono quelle di coloro, anche tra i magistrati, che agiscono omettendo. Nel disegno complessivo della riforma dell'ordinamento proposta da questa maggioranza, pertanto, il provvedimento in esame si inserisce come un altro tassello di natura ideologica finalizzato, nella sostanza, alla subordinazione dei magistrati al potere politico.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), intervenendo per illustrare tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ne sottolinea la natura eminentemente soppressiva, in quanto non ritiene emendabile un disegno di legge che presenta forti profili di incostituzionalità. Anche il presupposto più volte ribadito dal presentatore di voler superare il problema del correntismo è stato in più occasioni smentito dal presentatore medesimo, il quale ben si rende conto della difficoltà di una tale impresa anche attraverso l'applicazione di un meccanismo di sorteggio temperato nella elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura che, più che risolvere il problema, ne crea di ben più seri. Infatti, senza voler ripetere le criticità più volte ricordate, il sorteggio non offre nessuna garanzia circa le capacità e le attitudini necessarie per i magistrati chiamati a far parte dell'organo di autogoverno della magistratura che, come è noto, non ha soltanto la funzione di stabilire come distribuire gli incarichi

direttivi. Il sorteggio, peraltro, è l'affermazione di uno stigma di inadeguatezza dei magistrati che non sarebbero capaci di scegliere i loro rappresentanti, finalizzato ad indebolirne l'autorevolezza di fronte all'opinione pubblica e rendere sempre più fragile e meno autonomo uno dei tre poteri che di uno Stato è la misura di un regime più o meno democratico. L'ulteriore problema è quello di uno svilimento delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura ridotto a soggetto meramente burocratico che non è quello dell'autogoverno di un potere indipendente quale quello disegnato dai padri costituenti.

L'intento del disegno di legge, dunque, che si inserisce perfettamente in una strategia più generale di riforma radicale della forma di governo, è quello di un riequilibrio tra magistratura e politica a favore di quest'ultima. Peraltro, il potere politico è spesso molto critico non solo nei confronti dell'azione penale esercitata dai pubblici ministeri, ma anche nei riguardi dei magistrati giudicanti quando emettono sentenze non gradite. In queste occasioni torna sempre il tema della riforma della giustizia in cui ben si inquadra il progetto di separazione delle carriere, finalizzato non solo a ridurre il supposto eccessivo potere dei pubblici ministeri, ma a ridurre progressivamente l'autonomia della magistratura. A non voler poi parlare dell'attuale composizione dei membri laici del Consiglio i quali hanno il compito prevalente di facilitare la politica governativa in materia di giustizia. Quello che preoccupa e inquieta è pertanto il disegno complessivo proposto dalla maggioranza di Governo di cui questo provvedimento rappresenta un elemento che ben si combina con la proposta di riforma costituzionale che, nel disegnare un premierato unico nel panorama dei paesi democratici, delegittima tutti gli altri poteri senza la previsione di specifici sistemi di pesi e contrappesi che caratterizzano i sistemi liberali. Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il relatore [SISLER](#) (*FdI*) rappresenta la necessità di un approfondimento di alcuni aspetti segnalati e la necessità di un'intesa con il Governo.

A nome del Governo, il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE assicura che si farà interprete di tutti gli approfondimenti necessari d'intesa con il relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [154](#)

Art. 01

01.1

[Scarpinato](#), [Patuanelli](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n.195)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni i soggetti di cui al comma 4, presentano la propria candidatura, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, alla quale deve essere allegata una dichiarazione resa dall'interessato, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, circa il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature confluiscono in un elenco pubblicato con cadenza giornaliera sul sito *internet* della Camera dei deputati.

4-ter. Al fine di assicurare il rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione, deve appartenere al genere meno rappresentato almeno il quaranta per cento dei candidati presenti nell'elenco. Nelle ipotesi in cui la soglia di cui al periodo precedente non sia raggiunta è disposta una riapertura del termine per la presentazione delle candidature dei soli soggetti appartenenti al genere sottorappresentato per un periodo pari a settantadue ore.

4-quater. L'elenco definitivo delle candidature presentate è pubblicato sui siti *internet* del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4-quinquies. Entro i successivi dieci giorni il Presidente della Camera, di intesa con il Presidente del Senato, procede all'estrazione a sorte dall'elenco di cui al comma *4-bis* dei nominativi di cinquanta candidati, i quali sono inseriti in un ulteriore elenco con l'indicazione di un numero progressivo seguendo l'ordine di estrazione. Ciascuno dei candidati estratti a sorte può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Si procede ad un'ulteriore estrazione a sorte, fino al raggiungimento del prescritto numero di candidati, qualora il numero residuale, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sia inferiore a quaranta unità. L'elenco dei candidati estratti a sorte è pubblicato sui siti *internet* del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4-sexies. Il Parlamento vota i componenti da eleggere tra i candidati estratti a sorte dall'elenco di cui al comma *4-quinquies*.

4-septies. Le modalità operative delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nei siti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati e del Parlamento».

Art. 1

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Potenti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Esse si svolgono in un unico giorno scelto d'intesa dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.»

Art. 2

2.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Paroli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole "dei nominativi di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; dei nominativi di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi venticinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; dei nominativi di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti." con le seguenti:

"dei nominativi di trenta magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi venti costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dieci l'elenco dei supplenti; dei nominativi di settantaquattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi cinquanta costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti ventiquattro l'elenco dei supplenti; dei nominativi di cento novantasei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi centotrenta costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sessantasei l'elenco dei supplenti."

3.4

[Potenti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis.» sostituire il terzo periodo con i seguenti:

«Dell'elenco dei magistrati sorteggiati è data immediata pubblicazione sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura. Ogni magistrato estratto a sorte, in ragione di comprovati gravi motivi, può comunicare entro 48 ore dalla pubblicazione dell'avvenuta estrazione la propria indisponibilità alla commissione centrale»

3.5

[Potenti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura costituisce una Commissione centrale elettorale individuando i componenti attraverso sorteggio, tra i magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, cinque magistrati effettivi e da quattro supplenti escludendo quelli che abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione. presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.»

Art. 4

4.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

[Potenti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29

(Ricorsi)

I ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore e devono pervenire nella segreteria di questo, anche per mezzo di posta elettronica certificata, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore iscrive la trattazione all'ordine del giorno della prima convocazione utile e delibera senza ritardo sui ricorsi con decisione inappellabile che notifica entro quarantotto ore al ricorrente.»

Art. 5

5.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.20. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
152^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare brevemente l'*iter* dell'atto del Governo in titolo, chiede se vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, la presentazione di una proposta di parere.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del provvedimento, osservando che la votazione delle proposte di parere dovrà comunque aver luogo al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 7 maggio scorso il sottosegretario Ostellari aveva preannunciato la presentazione di un emendamento del Governo sul provvedimento in esame. Chiede quindi se il testo della proposta di modifica sia disponibile.

Il sottosegretario OSTELLARI dà quindi conto della presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Facendo seguito a una richiesta formulata dal senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per martedì 21 maggio, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10a Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il **PRESIDENTE** rammenta che nella seduta del 26 marzo scorso, la Commissione aveva approvato un parere favorevole con condizioni sul testo, con particolare riguardo all'introduzione del nuovo reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento.

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, in materia di disturbi alimentari, su cui la Commissione ha espresso un parere con condizioni sull'articolo 2, volto ad introdurre il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare anoressia e bulimia. In ragione agli emendamenti riferiti a questo articolo, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 non sembrano tuttavia superati i problemi posti dalle condizioni formulate nel parere, in particolare sotto il profilo della sistematica penale. Suggestisce pertanto che la Commissione di merito valuti l'opportunità di uno stralcio dell'articolo in questione, al fine di consentire un rapido esame del provvedimento nelle sue parti più rilevanti, fermo restando l'esame come autonomo disegno di legge della norma penale stralciata. L'articolo 101 del Regolamento, infatti, espressamente prevede la possibilità che uno o più articoli di un disegno di legge, aventi portata autonoma rispetto al medesimo, possano essere stralciati.

Il **PRESIDENTE** osserva che l'introduzione della nuova fattispecie di reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia merita di essere approfondita sotto numerosi profili tecnici, sui quali la Commissione ha giustamente focalizzato la propria attenzione.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) concorda con i rilievi formulati dal relatore, osservando che la fattispecie criminosa definita dall'articolo 2 presenta caratteri di eccessiva genericità.

Anche ad avviso del senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) il nuovo reato introdotto dal disegno di legge appare definito in maniera impropria, non rispettando i principi di tassatività della legge penale. Sarebbe pertanto opportuno uno stralcio della disposizione, da recepire in un separato disegno di legge assegnato alla Commissione giustizia.

Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*) osserva che già l'assegnazione del disegno di legge in sede redigente presso la Commissione di merito potrebbe dar luogo a un'anomalia, stante l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa. L'opportunità di stralciare la relativa disposizione, recependola in un separato disegno di legge esaminato nel merito dalla Commissione giustizia, consentirebbe infatti di valutarne attentamente la compatibilità sistemica.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*) osserva preliminarmente che anche il disegno di legge in titolo si colloca nell'alveo di un discutibile orientamento politico tenuto sino ad ora dalla maggioranza, volto alla continua introduzione di nuove figure di reato.

In ogni caso appare senz'altro opportuno uno stralcio della disposizione in esame e le osservazioni formulate nel corso del dibattito non possono che essere condivise.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo, invitando contestualmente il relatore a presentare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo

111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nelle sedute di dicembre e gennaio vi erano stati numerosi interventi in discussione generale che sollecitavano al Governo un approfondimento sul merito del testo unificato, ai fini dell'espressione del parere.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) osserva che l'istruttoria presso la Commissione di merito non appare completa e che, stante la particolare rilevanza e delicatezza della tematica, sarebbe stato forse opportuno assegnare il disegno di legge alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia anche al fine di poter procedere all'audizione di esperti della materia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) invita la Commissione a valutare attentamente i rilievi formulati dal Capo dello Stato in occasione di recente un incontro con degli studenti milanesi, sull'opportunità di inserire nel testo costituzionale disposizioni da un lato troppo eterogenee e dall'altro eccessivamente circostanziate.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone di approfondire le tematiche sollevate nel dibattito in un apposito Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il sottosegretario OSTELLARI, nel preannunciare l'imminente presentazione di un disegno di legge del Governo che conterrebbe anche la materia trattata dal provvedimento in titolo, invita la Commissione a valutare un differimento dell'esame del provvedimento.

Il relatore [SISLER](#) (Fdi) si associa alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella seduta del 17 aprile il Governo aveva richiesto un supplemento di approfondimento, stante la delicatezza della materia.

Rende inoltre noto che da alcuni commissari sono altresì pervenute delle richieste per una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto lo scorso 5 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), nel richiamare la particolare complessità della materia trattata, osserva che un'eventuale riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe

tenere conto della necessità di consentire un'efficace mediazione tra le posizioni delle varie forze politiche al fin di pervenire ad un testo il più possibile condiviso. Il nuovo termine, pertanto, non dovrebbe essere particolarmente stringente.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) rammenta che il Governo aveva altresì ventilato la possibilità di presentare dei propri emendamenti e chiede delle delucidazioni sul punto. Osserva inoltre che, qualora il Governo dovesse procedere alla presentazione di emendamenti, la riapertura del termine per i commissari non avrebbe alcuna utilità.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che qualora si optasse per una riapertura del termine, esso sarebbe comunque fissato molto avanti nel tempo, in modo da consentire al Governo di terminare la propria attività di approfondimento.

Il sottosegretario OSTELLARI ritiene che non sussistono limitazioni alla discrezionalità della Commissione sul modo di procedere qualora il Governo sciogliesse a breve la propria riserva, presentando eventualmente delle proprie proposte. A quel punto si potrà fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. In caso contrario, la Commissione può comunque liberamente valutare l'opportunità di una riapertura del termine, ferma restando, per l'Esecutivo, la possibilità di intervenire successivamente.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara, a nome della propria parte politica, la disponibilità ad incontrare esponenti delle forze di maggioranza per verificare la possibilità di eventuali intese, sempre se la maggioranza stessa ne faccia richiesta e sia a ciò realmente interessata. Per evidenti ragioni di galateo istituzionale, dovrebbero essere le forze politiche di maggioranza a mostrare per prime la disponibilità ad un confronto.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno verificare preliminarmente se il Governo sia effettivamente nelle condizioni di terminare la propria attività istruttoria.

Il sottosegretario OSTELLARI assicura la presidenza che la prossima settimana il Governo potrà informare la Commissione sullo stato di avanzamento della propria attività di approfondimento.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ritiene che sia senz'altro possibile pervenire ad un'intesa con le forze politiche di opposizione. Andrebbero però superate le numerose ed erranee interpretazioni date alla scelta, operata dal relatore, di ritirare i propri emendamenti nell'ultima seduta. La decisione, infatti, non è stata frutto di una scelta contingente ovvero del riconoscimento di un errore, bensì della precisa volontà di approfondire ulteriormente le problematiche connesse alla materia in modo da tutelare debitamente i diritti dei giornalisti e di evitare il prodursi di situazioni sperequative.

Concorda inoltre sull'opportunità di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti, al fine di dar modo al Governo di sciogliere le proprie riserve.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, rinvia infine l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8a Commissione. Esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Il comma 47 dell'articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-bis - inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 -

attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

In particolare, il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del ricordato comma [49-bis](#), stabilendo che la norma deve essere interpretata nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997. Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

L'articolo 2, con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, prevede che il costo dell'area - oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 - debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In relazione alle proposte emendative, gli emendamenti da 1.1 a 1.5 intervengono sull'interpretazione autentica del citato comma [49-bis](#) di cui all'articolo 1. Gli emendamenti da 2.1 a 2.5 intervengono sui parametri relativi al limite massimo di determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 2. Vi sono poi emendamenti aggiuntivi che intervengono in materia di calcolo delle superfici (emendamento 2.0.1), in materia di regolamenti comunali (emendamento 2.0.2) nonché in tema di diritto di riscatto e prelazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (emendamento 2.0.3).

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti avanzata dal relatore è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(626) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul disegno di legge in titolo era stato effettuato un ciclo di audizioni.

Chiede quindi se vi siano iscritti a parlare in discussione generale.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che non appare possibile svolgere una proficua discussione senza conoscere preventivamente l'entità dei casi in cui la persona viene rinvenuta tra i cinque e i dieci anni dalla scomparsa e che, sul punto, era stata formulata una specifica richiesta al Governo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ricorda che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, udita sul punto, aveva comunque precisato che la grande maggioranza delle persone veniva comunque rinvenuta a pochi mesi dalla scomparsa.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) insiste sulla necessità di disporre di elementi conoscitivi forniti del ministero competente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il relatore che, non appena disponibili, i predetti elementi saranno tempestivamente messi a disposizione dei commissari compresi quelli già forniti dagli auditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri non ostativi sul testo espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Ricorda inoltre che nella seduta del 18 aprile scorso il relatore Rastrelli aveva chiesto una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti - inizialmente fissato per il 17 aprile - all'esito delle valutazioni svolte dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito di recente presso il Ministero della giustizia.

Il relatore RASTRELLI ribadisce quindi l'opportunità di conoscere preventivamente le valutazioni dell'Osservatorio prima di fissare nuovamente tale termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [778](#)

Art. 1

1.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 61, primo comma, numero 5), dopo le parole «l'averne profittato» sono inserite le seguenti: «di pubbliche calamità o»;
- b. all'articolo 624, terzo comma, le parole «e 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis) e 8-quater)»;
- c. all'articolo 624-*bis*, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61, primo comma. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo.»;
- d. all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-ter) è aggiunto il seguente: «8-quater) se

ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5).».

C onsequently, modify the title of the law as follows:

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

160ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(98) GIACOBBE e Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(752) MENIA. - Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 295 e 919, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 98 e 752, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (FdI), relatore, illustra il disegno di legge n. 98, presentato dal senatore Giacobbe, che si compone di un unico articolo, nel quale si prevede la riapertura - per un periodo di due anni - dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge n. 91 del 1992.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 752, d'iniziativa del senatore Menia, che all'articolo 1 dispone la riapertura per tre anni dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione. L'articolo 2, inoltre, introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 91 del 1992, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, si stabilisce che il diritto alla cittadinanza è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia e di conoscere la lingua italiana a livello B1. Per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado è richiesta anche la residenza continuativa in Italia da almeno un anno. Vengono apportate, inoltre, ulteriori modifiche che riguardano i requisiti di conoscenza della lingua italiana per l'acquisizione della cittadinanza, nonché la preclusione, la sospensione e la revoca del riconoscimento della cittadinanza a seguito di violazioni di norme penali particolarmente gravi.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto delle proposte appena illustrate e quello dei disegni di legge n. 295 e 919, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*Fdl*), relatore, illustra il disegno di legge n. 119, a firma della senatrice Pirro, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente l'articolo 133 del testo unico, prevedendo che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. Le guardie particolari giurate addette ai predetti servizi di vigilanza o custodia, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio. Qualora le guardie particolari giurate siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, con un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 3 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti previsti dalla legge; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il medesimo decreto deve prevedere uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore.

Il comma 2 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'interno da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la disciplina sull'istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché per la determinazione delle modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del disegno di legge. In conclusione, stante la stretta connessione dell'oggetto dei due disegni di legge, propone che essi vengano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge del proprio gruppo afferente alla medesima tematica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Pirovano, che provvede a istituire l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia. Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle

attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta in esame, già presentata nella scorsa legislatura dalla senatrice Saponara, affronta un tema particolarmente complesso, che va progressivamente aggravandosi. Oltre a costituire l'Osservatorio, è necessario modificare le procedure da adottare quando gli agenti di polizia intendano comunicare una situazione di disagio, per superare reticenze giustificate dal timore di conseguenze a livello professionale.

Considerato che si tratta di un tema di interesse comune e trasversale, auspica che sia possibile avviare presto la discussione, con il contributo di tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) formula serie perplessità di ordine costituzionale, ricordando che la Costituzione, al quarto comma dell'articolo 104, fa espresso riferimento alla elezione dei componenti del CSM. Pertanto, la previsione del sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati appare in contrasto con tale disposizione.

Qualora la proposta di parere restasse invariata, a nome del Gruppo anticipa un voto contrario non solo per ragioni politiche, ma anche sulla base di valutazioni di legittimità costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel ricordare di essersi occupato di questo argomento nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, anticipa l'intenzione di far pervenire al Presidente elementi integrativi volti a migliorare la proposta di parere testé avvenuta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori Giorgis e Cataldi a presentare i propri suggerimenti correttivi orientativamente entro la prossima settimana, in modo da poter esaminare con attenzione i rilievi proposti e valutare la possibilità di recepirli, riformulando eventualmente la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA)

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sollecita l'incardinamento del disegno di legge n. 787 ("Esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza").

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Se ci fosse la volontà politica, si potrebbe approvarlo rapidamente in modo definitivo, per consentire al Governo di attuare la relativa delega in tempo utile in vista delle prossime elezioni europee.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il tema è all'attenzione della Commissione e sarà affrontato nella seduta già convocata per le ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 996**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 interviene sul sistema elettorale dei 20 componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati, modificando il comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, al fine di ridisegnare il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione e sopprimere altresì la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati;

- l'articolo 2 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, che disciplina l'elettorato attivo, sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati;

- l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, introducendo il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati;

- l'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito;

- l'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 177 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

177ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che i disegni di legge nn. **466** ("Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria") e **932** ("Intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni") sono stati rimessi in seduta plenaria dalla Sottocommissione, su richiesta del senatore Cataldi, per un ulteriore approfondimento, e che si procederà alla votazione della proposta di parere nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione* (seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di mercoledì 21 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta odierna si sarebbe dovuto procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, e alla relativa votazione. Tuttavia, stante l'assenza per motivi di salute del relatore, risulta opportuno rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo a domani.

Propone pertanto di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 27 febbraio, e

per le ore 8,30 di domani, mercoledì 28 febbraio, confermando invece le sedute di domani delle ore 14 e delle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Tuttavia, i senatori Giorgis e Cataldi avevano manifestato l'intenzione di proporre alcune proposte di integrazione allo schema di parere, di cui pertanto sollecita l'invio, al fine di poter addivenire alla votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178 (pom.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

178ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene preoccupanti le misure in esame, che lasciano intuire un atteggiamento intollerante nei confronti dei giornalisti. Infatti, non solo si introducono sanzioni più severe, ma si prevedono termini molto stringenti per la rettifica, tanto da renderne quasi impossibile la pubblicazione. A suo avviso, anziché tutelare il diffamato si intende piuttosto colpire la libertà di espressione, proprio mentre l'Unione europea va in direzione opposta, con una direttiva sui risarcimenti ai giornalisti per le liti temerarie.

A nome del Gruppo, esprime quindi un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(932) ZANETTIN. - *Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che il divieto di intercettazione dovrebbe riguardare solo le comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente nell'esercizio del mandato. In caso contrario, oltre a violare il principio di uguaglianza, si limiterebbero in modo eccessivo gli strumenti a disposizione della magistratura per la ricerca della prova, in contrasto peraltro con gli obiettivi di assicurare ordine e legalità che almeno una parte della maggioranza dichiara di perseguire.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio.

Il presidente [TOSATO](#), ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 30 gennaio scorso.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) critica il ricorso al sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Ricorda che di questo argomento si era occupato nella scorsa legislatura anche il ministro della giustizia Bonafede. Si era convenuto che, pur essendo corretto l'obiettivo di contrastare la formazione di correnti all'interno del CSM, fosse inopportuno rimettere alla casualità il conferimento di una carica elettiva.

Inoltre, a suo avviso, tale misura costituirebbe una violazione del principio di separazione dei poteri, in quanto la politica si arrogerebbe il diritto di intervenire nell'elezione dei componenti togati dell'organo di autogoverno dei giudici, oltre ad eleggere i membri laici.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) preannuncia un voto contrario, non solo per il merito del provvedimento, ma anche perché il meccanismo del sorteggio solleva dubbi di costituzionalità, come sottolineato dalla maggioranza degli esperti consultati nella scorsa legislatura. Ritene pertanto che sarebbe più corretto modificare lo schema di parere, dando conto dell'orientamento degli studiosi circa i possibili profili di illegittimità costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto dei rilievi delle opposizioni, ma preferisce mantenere inalterato lo schema di parere, ritenendo che le osservazioni proposte potranno essere approfondite nella Commissione di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) fa presente di aver preannunciato anche al presidente Balboni la convocazione di una riunione del Gruppo PD per le ore 9,30 di domani, giovedì 29 febbraio. Chiede quindi di organizzare i lavori della Commissione in modo da consentire ai senatori del PD di parteciparvi.

Il presidente [TOSATO](#), stante la richiesta del senatore Giorgis, propone di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi e per le ore 8,30 di domani. Propone altresì di anticipare alle ore 12 la seduta già convocata per le ore 13 di domani, per l'espressione del parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge n. [986](#) (decreto-legge n. 4 del 2024 - Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico).

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Del resto, anche l'esame del disegno di legge n. [997](#) (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali per l'anno 2024) finirebbe comunque per slittare alla prossima settimana, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti eventualmente approvati.

Le senatrici [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) si associano alle considerazioni del senatore Lisei.

La Commissione pertanto conviene.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute, già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 28 febbraio, e per le ore 8,30 di domani, giovedì 29 febbraio, non avranno luogo. La seduta di domani, già convocata per le ore 13, è anticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 466**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e in particolare:

a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche online e radiotelevisive;

b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche on line, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato Riparazione pecuniaria) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato Pene per la diffamazione);

e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

- l'articolo 2 modifica:

a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;

b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);

- l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;

- l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi on line. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;

- l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo;

- l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;

- l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 4, al comma 3, prevede l'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dinanzi al quale dovranno svolgersi le procedure di conciliazione, in contraddittorio tra le parti, in materia di notifica e rimozione di contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi on line. Si stabilisce quindi che l'organismo sia finanziato dai contributi dei gestori delle diverse piattaforme sottoposti ai relativi obblighi di legge.

A tale riguardo, occorre avere conferma che il finanziamento del suddetto organismo di conciliazione non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di gestori rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - *Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è volto ad ampliare l'ambito dei beni culturali per i quali è consentita la libera circolazione e a favorire l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e *network* economico-culturali.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede modifiche nella qualificazione di bene culturale, innalza da 50 a 70 anni l'anzianità dei beni di interesse per la storia della scienza e della tecnica, dispone l'incremento delle soglie di valore per l'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio nazionale, istituisce il silenzio assenso nel caso in cui l'attestato di libera circolazione del bene non venga rilasciato nei termini previsti dalla normativa, stabilisce l'ampliamento dei casi nei quali la spedizione o l'importazione in Italia sono certificati a domanda dall'ufficio di esportazione. L'articolo 3 introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati.

In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene prevista inoltre alla lettera *b*) del comma 1 la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, l'articolo 4 dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura proposta, anche con riguardo alla disponibilità delle risorse impiegate, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ([n. 82](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra una proposta di parere non ostativo sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento istituisce un contributo di

5 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero della cultura.

Per quanto di competenza, rileva che la copertura finanziaria, pur presentando le necessarie disponibilità, andrebbe riformulata specificando l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, in quanto decorrente dal prossimo esercizio finanziario.

Andrebbero inoltre specificati sia il bilancio triennale di riferimento (2023-2025) sia l'anno di riferimento del fondo speciale (2023).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(872) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Considerato che tale condizione è stata correttamente recepita, tenuto conto dei chiarimenti sui profili finanziari dell'Accordo forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore, non essendovi osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(899) *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta richiesti nella scorsa seduta.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) *Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi*

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE informa che si è in attesa della trasmissione del quadro completo degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo pertanto di sospendere la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di risposta in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica già richiesta.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.9, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2), risulta necessario avere conferma della disponibilità

delle risorse impiegate a copertura.

Sui restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che in ordine alla proposta 1.0.9 è necessario inserire, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola d'invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti approvati, ad eccezione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2), su cui chiede di sospendere momentaneamente l'esame essendo in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE propone di sospendere quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo in ordine all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO conferma che in ordine alla proposta 1.0.500 (testo 2) vi è la disponibilità delle relative risorse, per cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.9, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta in fine del seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,](#)

preso atto che la relazione tecnica allegata allo schema in esame evidenzia che il decreto non determina effetti per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere metodologico riferite alla determinazione dei fabbisogni *standard*,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.